

COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA

PROVINCIA DI LECCE

PIANO COMUNALE DELLE COSTE

L.R. N.17/20015- "DISCIPLINA DELLA TUTELA E DELL'USO DELLA COSTA"

IL SINDACO: DOTT. LORENZO RICCHIUTI

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

PROGETTISTA:

ARCH. GIANFRANCO MARINO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ARCH. GIANFRANCO MARINO

SUPPORTO AL RUP:

ARCH. GIORGIO RIZZO

Sommario

PREMESSA	3
ART. 1 FINALITA' E CONTENUTI DEL PIANO COMUNALE DELLE COSTE.....	6
ART. 1.1 ELABORATI COSTITUTIVI E CONTENUTI DEL PIANO COSTE COMUNALE	8
ART. 1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PIANO COMUNALE DELLE COSTE.....	11
ART. 1.3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	12
ART. 2 DEFINIZIONI.....	12
ART. 3 RICOGNIZIONE FISICO-GIURIDICA DEL DEMANIO MARITTIMO	16
ART. 4 ZONIZZAZIONE DEL DEMANIO	18
ART. 4.1 AREE CON DIVIETO ASSOLUTO DI CONCESSIONE	18
ART. 4.3 AREE DI INTERESSE TURISTICO-RICREATIVO: LOTTI CONCEDIBILI COME SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI (SLS).....	20
ART. 4.4 QUANTIFICAZIONE DEI LOTTI CONCEDIBILI COME SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI (SLS).....	21
ART. 4.5 ATTIVITA' AMMESSE NELLE SLS	21
ART. 4.6 AREE DI INTERESSE TURISTICO-RICREATIVO: SPIAGGE LIBERE (SL)	21
ART. 4.7 AREE DEL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E AREE COMPLEMENTARI	22
ART. 4.8 PARCHEGGI	24
ART. 4.9 PERCORSI DELLA MOBILITA' ECO-COMPATIBILE.....	26
ART. 4.10 ACCESSI AL MARE.....	27
ART. 4.11 AREE VINCOLATE.....	28
ART. 5 INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO COSTIERO	29
ART. 6 INTERVENTI EDILIZI	30
ART. 6.1 MANUFATTI.....	31
ART. 6.2 SERVIZI IGIENICI, BOX DOCCE E LAVA PIEDI.....	34
ART. 6.3 POSTAZIONE DI SALVATAGGIO E PUBBLICO SOCCORSO	35
ART. 6.4 BOX INFO POINT.....	35
ART. 6.5 BOX DEPOSITO NOLEGGIO BICICLETTE, ROLLEBLADE E PATTINI	36
ART. 6.6 PEDANE PER LA PESCA SPORTIVA E PER LA BALNEAZIONE	36
ART. 6.7 STRUTTURE OMBREGGIANTE	36
ART. 6.8 CAMMINAMENTI E PEDANE.....	37
ART. 6.9 PIATTAFORME PER SOLARIUM	37
ART. 6.10 SCIVOLI A MARE	38
ART. 6.11 RECINZIONI E OPERE DI CONTENIMENTO.....	38
ART. 6.12 BARRIERE ARCHITETTONICHE	39
ART. 6.13 VERDE ORNAMENTALE	39

ART. 6.14 CARTELLI E MANUFATTI PUBBLICITARI	39
ART. 7 NORME TRANSITORIE	44
ART. 7.1 TRASLAZIONE DELLE CONCESSIONI PER STABILIMENTI BALNEARI NON RINNOVABILI	44
ART. 7.2 VARIAZIONE DELLE CONCESSIONI A CARATTERE COMMERCIALE NON RINNOVABILI	44
ART. 7.3 TRASFORMAZIONE DI MANUFATTI ESISTENTI	45
ART. 7.4 TRASFORMAZIONE DI ACCESSI PRIVATI IN PUBBLICI	45
ART. 7.5 REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI	46
ART. 7.6 VERDE PUBBLICO	46
ART. 8 VALENZA TURISTICA E DETERMINAZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI	46
ART. 9 ITER DI APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DELLE COSTE (come normato dalla LR Puglia 17/2015)	47
ART. 10 DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONCESSORIO	47
ART. 10.1 REVOCA E DECADENZA DEL TITOLO CONCESSORIO	47
ART. 10.2 PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI	47
ART. 10.3 REGIME AUTORIZZATIVO	48
ART. 10.4 PERIODO DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'	50
ART. 10.5 CONCORSO DI DOMANDE	50
ART. 10.6 SUBINGRESSO	50
ART. 10.7 TARIFFE DA APPLICARE ALL'UTENZA	50
ART. 10.8 VIGILANZA	51

ABACHI PROGETTUALI

- SERVIZI IGIENICI E DOCCE: ALLEGATO 1
- BOX INFOPOINT: ALLEGATO 2
- PERCORSI IN LEGNO E SCALE PERPENDICOLARI ALLA COSTA: ALLEGATO 3
- PEDANE GALLEGGIANTE PER LA PESCA E/O SOLARIUM: ALLEGATO 4
- SISTEMI DI OMBREGGIO: ALLEGATO 5
- CARTELLONISTICA: ALLEGATO 6 A, ALLEGATO 6 B
- FOTOMONTAGGI

PREMESSA

Il Piano Comunale delle Coste deve essere redatto ai sensi della L. R. n. 17 del 2015 *Disciplina della tutela e dell'uso della costa* che, nell'ambito della gestione integrata della

costa, regola l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale, individuando le funzioni trattenute in capo alla Regione, e quelle conferite ai Comuni e alle Province.

L'art. 2 della L.R. stabilisce che l'esercizio delle funzioni ha luogo sulla base della pianificazione, che si declina su due livelli:

- 1 regionale con la redazione del Piano Regionale delle Coste (PRC);
- 2 comunale con la redazione del Piano Comunale delle Coste (PCC).

La Regione ha approvato il PRC con Deliberazione della Giunta Regionale n.2273 del 13 Ottobre 2011 (ripubblicata nella versione corretta sul B.U.R.P. n. 174 del 9/11/2011), rendendo a tutti gli effetti efficace il Piano al quale, secondo la L.R. 17/2015, dovranno essere conformati i Piani Comunali delle Coste.

A seguito di una ricognizione dello stato di fatto del demanio marittimo e delle sue caratteristiche fisiche, il PRC disciplina le attività e gli interventi sul demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale, al fine di garantirne la valorizzazione e la conservazione dell'integrità fisica e patrimoniale.

Ai principi e alle norme tecniche di attuazione del PRC (art. 4, comma I L.R. 17/2015) devono conformarsi i Piani Comunali, nello specifico per l'individuazione:

- della quantità di spiaggia libera;
- dei tratti di demanio di profondità inferiore a m. 15 che, salvo deroghe, non possono essere dati in concessione;
- dei tratti di costa definiti negli studi del Piano Regionale in base alla loro sensibilità ambientale e alla criticità all'erosione, classificazione in base alla quale sono ammesse le concessioni demaniali e la loro tipologia.

L'art. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRC recita: "A livello comunale, nella pianificazione delle forme d'uso dell'area costiera si deve tener conto della criticità all'erosione dei litorali sabbiosi e della sensibilità ambientale della costa così come definite nel PRC".

La criticità all'erosione e la sensibilità ambientale vengono classificate in elevate, medie e basse: "I differenti livelli di criticità all'erosione e di sensibilità ambientale sono stati quindi incrociati, dando origine a nove livelli di classificazione che determinano norme di riferimento per la redazione dei PCC".

Vi si legge, inoltre, che: "Ai fini della presente normativa le classi di criticità condizionano il rilascio delle concessioni demaniali, mentre le classi di sensibilità ambientale condizionano i tipi di concessioni demaniali e le modalità di contenimento dei relativi impatti. In ogni comune costiero il rilascio delle concessioni demaniali deve interessare in via prioritaria le zone appartenenti ai livelli più bassi di criticità e di sensibilità ambientale". Tutto ciò premesso, il litorale di **Morciano di Leuca** è classificato in tutta la sua estensione come **C3.S3. "Costa a bassa criticità e a bassa sensibilità ambientale"**, all'interno della quale di norma è consentito il rilascio delle concessioni demaniali.

Data questa premessa, nelle seguenti Norme Tecniche, che seguono l'ordine delle Norme tecniche di Attuazione del PRC, il riferimento all'art. 6 "Criticità all'erosione e sensibilità ambientale" non è declinato dal momento che non si rende necessaria la suddivisione delle

norme in base ai differenti livelli di sensibilità e criticità ambientale, data l'omogeneità di classificazione prevista dal PRC su tutto il litorale.

Un'altra premessa necessaria in questa sede è riferita in generale alla zonizzazione del demanio, e nello specifico all'art. 5.3 "Aree di interesse turistico ricreativo", e ai suoi sottoarticoli.

I principi e i parametri (evidenziati dalla L. R. 17/2015 e dalle NTA del PRC) da utilizzare e incrociare ai fini dell'individuazione della quantità e localizzazione delle aree da dare in concessione è strettamente connessa a:

- la conformazione del litorale;
- le condizioni di prossimità demaniali (aree urbanizzate, aree non urbanizzate, contesto paesaggistico, condizioni di accessibilità);
- un'armonica localizzazione degli stabilimenti in funzione delle aree demaniali adibite a spiaggia libera;
- la presenza di tratti costieri che presentano una profondità del demanio inferiore a m. 15, nei quali non è ammessa la localizzazione di concessioni, salvo deroghe.

Quest'ultimo parametro evidenzia anche come gli Stabilimenti Balneari, per una loro adeguata redditività, non troverebbero un giusto rapporto tra prestazioni di esercizio e ambito spaziale di contesto.

Le norme regionali prevedono la possibilità di andare in deroga a questa norma, ma l'Amministrazione comunale ha deciso per tutto il contesto del litorale di Morciano di Leuca, la presenza di sole spiagge libere,

per tale ragione in questa sede non sono disciplinate le norme relative alle aree concedibili.

Tale scelta è anche frutto di una maggiore consapevolezza, acquisita sia a livello locale che sovra locale, del progressivo cambio culturale in atto sugli usi balneari del litorale: usi che vedono privilegiare una fruizione differente del demanio costiero a favore dell'utilizzo di spiagge libere destinate alla sosta ed alla balneazione libera.

Nell'ambito della zonizzazione del demanio il PCC deve individuare anche le aree del demanio marittimo e le zone del mare territoriale che, interessate nell'ambito della pianificazione costiera comunale, hanno una finalità differente rispetto a quella turistico-ricreativa individuata da SB e SLS, elaborato **B.1.5** quali per esempio:

- a. esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- b. noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- c. strutture ricettive e attività ricreative e sportive;
- d. esercizi commerciali;
- e. servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con l'esigenze di
 utilizzo di cui alle precedenti categorie;
- f. punti di ormeggio.

Nell'ambito demaniale di Morciano di Leuca allo stato di fatto esiste un'area asservita ad attività di tipo economico-produttivo, rappresentata da un esercizio di ristorazione, da una area destinata ai posteggi dei mercati settimanali, e quindi turistico-ricreativa diversa da SB SLS.

Inoltre nell'area demaniale è presente una pertinenza di attività di ristorazione, si aggiunga che il Piano Comunale del Commercio su aree pubbliche ha individuato, nell'area demaniale, dei posti riservati per box informazioni e un box destinato ad attività commerciale a carattere giornaliero.

Le aree con **finalità diverse** elaborato **B.1.6** (art. 5.4 NTA PRC), hanno una destinazione differente rispetto all'uso turistico-ricreativo in quanto sede di attività economico-produttive e/o di strutture o impianti strumentali a tali attività, quali per esempio :

- a. strutture per varo, alaggio, rimessaggio delle imbarcazioni e attività complementari;
- b. cantieristica navale;
- c. impianti per acquacoltura e per esigenze della pesca;
- d. uso agricolo;
- e. altro uso produttivo o industriale;
- f. altro uso commerciale;
- g. servizi di altra natura;
- h. altro uso in concessione.

Nel presente Piano le attività con **finalità diverse** non sono previste in quanto ritenute non coerenti con il territorio comunale in oggetto, in cui il litorale e l'ambito demaniale hanno essenzialmente una vocazione turistica-ricreativa; nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione non sono quindi contemplate le Aree con **finalità diverse**.

ART. 1 FINALITA' E CONTENUTI DEL PIANO COMUNALE DELLE COSTE

Con il trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni e agli Enti Locali,¹ il Piano Comunale delle Coste (PCC), ai sensi della L.R. n. 17 del 10 Aprile 2015 *Disciplina della tutela dell'uso della costa*, è lo strumento di pianificazione di secondo livello che, in base a studi, indagini e rilievi sulle dinamiche naturali del sistema geomorfologico e meteomarinario delle coste pugliesi contenuti nel Piano Regionale delle Coste (PRC approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2273 del 13.10.2011, ripubblicato nella versione corretta sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 174 del 9/11/2011), disciplina l'uso e la tutela dell'ambito demaniale marittimo dei comuni costieri.

L'assenza di un sistema integrato di interventi in grado di relazionare nel giusto equilibrio ambiente naturale e ambiente costruito, nel tempo ha prodotto nel litorale pugliese situazioni di degrado diffuse ma differenti, riferite soprattutto alla salvaguardia del paesaggio costiero e alla fruizione del demanio: ciò ha evidenziato elevate criticità

¹ D.L. n. 31 Marzo 1998.

rispetto a parametri quali l'accessibilità pubblica al demanio e il razionale sfruttamento per le attività economiche, provocando caratteristiche e conseguenze diverse sui vari ambiti del territorio.

Il Piano Comunale delle Coste deve definire un insieme articolato di azioni volte a porre in primo piano gli interessi pubblici legati alla tutela e al risanamento degli ambienti costieri degradati, al godimento della fascia costiera intesa come bene della collettività, e non ultimo allo sviluppo delle attività turistiche nei modi e nelle forme ritenute conciliabili con le specificità del territorio; in breve, è uno strumento di pianificazione volto a disciplinare il corretto uso degli ambiti demaniali marittimi, nei quali è possibile prevedere la localizzazione di attività turistico ricreative, e in genere di servizi a supporto della balneazione.

Nello specifico, le finalità del PCC consistono in:

- il recupero e il risanamento complessivo dell'ambito demaniale, da perseguire parallelamente sia all'individuazione di ambiti liberi che possano essere destinati a nuove attività, sia all'armonizzazione delle azioni sul territorio per realizzare uno sviluppo sostenibile, favorendo misure atte a ridurre e arrestare i processi di degrado e di consumo della fascia costiera;
- la costruzione di un sistema di conoscenze che definiscano le caratteristiche e le dinamiche ambientali della costa, con riferimento alla sua identità paesaggistica, anche integrando gli strati dei dati già contenuti nel Piano Regionale delle Coste; si precisa che tale sistema di conoscenze sarà utile come strumento di costante controllo e monitoraggio degli interventi antropici e delle dinamiche naturali;
- la tutela dei beni ambientali, nell'accezione più ampia del termine e quindi includendo anche la bonifica con la rimozione di opere erette in assenza di titolo autorizzativo, e di strutture e manufatti realizzati con materiali e finiture impropri, nell'ottica del perseguimento della conservazione e salvaguardia del patrimonio paesaggistico ambientale in generale, e della tutela dell'ecosistema costiero in particolare;
- la promozione e l'incentivazione di interventi di riqualificazione ambientale delle aree di tutela, mediante progetti di rinaturalizzazione dei luoghi e della vegetazione;
- la trasformazione dell'insieme degli accessi al mare, che oggi appaiono distribuiti e realizzati secondo una logica casuale e sempre non fruibile a tutti, da organizzare in un sistema diffuso e con intervalli regolari in un'ottica razionale e sostenibile di accesso alla costa, al fine di garantire il diritto della collettività all'uso della spiaggia, ma nel rispetto delle caratteristiche morfologiche e naturali del sito;
- la quantificazione e l'assetto della Spiaggia Libera, perseguendo il miglioramento dell'organizzazione delle spiagge libere per assicurare al pubblico

i servizi generali indispensabili per garantire la facile accessibilità agli arenili attrezzati, la tutela dell'igiene, l'incolumità e la sicurezza pubblica;

- l'offerta di un impulso allo sviluppo turistico con ricadute occupazionali, attraverso l'aggregazione dei diversi e possibili usi del demanio in un sistema in grado di garantire uno sviluppo delle attività turistico-ricreative compatibile con l'ambiente circostante, e quindi pienamente sostenibile;
- la proposta di modifica della dividende demaniale, nelle due modalità ammesse dalla normativa vigente: attraverso la cosiddetta "sdemanializzazione" (art. 35 del Codice della Navigazione), e tramite l'ampliamento del demanio marittimo (art. 33 del Codice della Navigazione) laddove "per necessità dei pubblici usi del mare occorra comprendere nel demanio marittimo zone di proprietà privata di limitata estensione e di lieve valore ad esso adiacenti";
- la semplificazione dell'azione amministrativa;
- Il coordinamento degli interventi tra la Pubblica Amministrazione e gli operatori privati, e la razionalizzazione della gestione amministrativa non solo per le spiagge libere ma anche per quanto attiene il rilascio delle concessioni in aree di pertinenza del demanio.

Inoltre il PCC disciplina:

- i manufatti da installare e le opere da realizzare, le tipologie, i sistemi costruttivi, i materiali e le finiture dei manufatti da installare, in relazione alla specificità dei vari contesti;
- l'ubicazione delle aree destinate Spiagge Libere;
- l'ubicazione degli accessi al mare e delle aree di sosta;
- l'ubicazione delle aree connesse alle attività del demanio marittimo e da destinare a pubblici servizi a supporto al turismo come parcheggi, servizi igienici e pronto soccorso;
- le attività ammesse nella fascia demaniale e nelle aree esterne del sistema delle infrastrutture pubbliche che, per la loro localizzazione ai margini del demanio, migliorano i servizi e l'offerta turistico balneare;
- gli obblighi dei concessionari.

ART. 1.1 ELABORATI COSTITUTIVI E CONTENUTI DEL PIANO COSTE COMUNALE

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Piano i seguenti elaborati scritti e grafici:

- **RELAZIONE GENERALE - ANALISI ELABORATI A**
- **RELAZIONE GENERALE - PROGETTO ELABORATI B**

- **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E ABACHI PROGETTUALI**
- **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

e tutti gli elaborati di seguito elencati, redatti in conformità alle Istruzioni Tecniche per la Redazione del Piano Comunale delle Coste compilate dalla Regione Puglia ai sensi della D.G.R. n. 2273 del 13 ottobre 2011:

TAVOLE DI ANALISI

- A1.1 - SUDDIVISIONE DELLA COSTA IN UNITA' E SUB-UNITA FISIOGRAFICHE
- A1.2 - CLASSIFICAZIONE NORMATIVA
- A1.3a, b, c,d - ZONIZZAZIONE DELLA FASCIA DEMANIALE MARITTIMA
- A1.4 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO (PAI)
- A1.5a,b,c,d, - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NATURLI PROTETTE E DEI VINCOLI AMBIENTALI
- A1.6a, b,c,d - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLI TERRITORIALI
- A1.7a,b,c,d - CLASSIFICAZIONE DEL LITORALE RISPETTO AI CARATTERI MORFOLITOLOGICI
- A1.8 - CARATTERIZZAZIONE DEI CORDONI DUNARI
- A1.9 - INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI DIFESA E PORTI
- A1.10a,b,c,d - RAPPRESENTAZIONE GIURIDICA DELLA FASCIA DEMANIALE MARITTIMA INTERESSATA

DALLA PIANIFICAZIONE COSTIERA COMUNALE

- A1.11a,b,c,d,e,f,g - INDIVIDUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE, DELLE STRUTTURE FISSE E

DELLE RECINZIONI ESISTENTI

- A1.12a,b,c,d - INDIVIDUAZIONE DI SISTEMI DI ACCESSO E PARCHEGGI ESISTENTI

ELABORATI DI PROGETTO

- B1 - ZONIZZAZIONE DEL DEMANIO
- B1.1a, b, c,d - CLASSIFICAZIONE DELLA COSTA RISPETTO ALLA INDIVIDUAZIONE DELLA LINEA DI

COSTA UTILE

- B1.2a, b, c,d - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE CON DIVIETO ASSOLUTO DI CONCESSIONE

B1.3a, b, c,d - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI INTERESSE TURISTICO-RICREATIVO

B1.4a, b, c,d,e,f,g - INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI DI CONNESSIONE

B1.5a,b,c,d - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE CON FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE
DIVERSE DA SB E

DA SLS

B1.6 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE CON FINALITA' DIVERSE

B1.7a, b, c,d - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE VINCOLATE

B1.8a,b,c,d,e,f,g - INFRATRUTTURE PUBBLICHE

B2a,b,c,d - INTERVENTI DI RECUPERO COSTIERO

B3. - ELABORATI ESPLICATIVI DEL REGIME TRANSITORIO

B3.1 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE TIPIZZATE A STABILIMENTI BALNEARI DA
DESTINARE IN MODO PRIORITARIO ALLA VARIZIONE/TRASLAZIONE DEGLI EVENTUALI
TITOLI CONCESSORI NON RINNOVABILI

B3.2a,b,c,d - INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI DIFFICILE RIMOZIONE DA ADEGUARE O
TRASFORMARE IN OPERE DI FACILE RIMOZIONE

B3.3 - INDIVIDUAZIONE DELLE RECINZIONI DA RIMUOVERE

B3.4a,b - INDIVIDUAZIONE DEGLI ACCESSI DA RENDERE PUBBLICI

B4.a,b,c,d - VALENZA TURISTICA

-ELABORATI DIGITALI SHP

ELABORATI DI ANALISI

UNITA FISIOGRAFICHE.

CLASSIFICAZIONE NORMATIVA.

ZONE COMPETENZE.

VINCOLO IDROGEOLOGICO.

VINCOLI AMBIENTALI line

VINCOLI AMBIENTALI pol

VINCOLI TERRITORIALI

VINCOLI TERRITORIALI line

MORFOLITOLOGIA

DUNE

OPERE DIFESA

DEMANIO + (PDF CONCESSIONI)

STRUTTURE PERTINENZE + (PDF CONCESSIONI TITOLI AUTORIZZATIVI)

VIABILITA' ACCESSI

ELABORATI DI PROGETTO

COSTA UTILE

AREE RISPETTO

SPIAGGE

CONNESSIONI

RICREATIVE DIVERSE

AREE DIVERSE

AREE VINCOLATE

INFRASTRUTTURE PUBBLICHE

RECUPERO COSTIERO

RECUPERO COSTIERO pol

TRANSITORIO CONCESSIONI

TRANSITORIO OPERE

TRANSITORIO RECINZIONI

TRANSITORIO ACCESSI

VALENZA TURISTICA

ART. 1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PIANO COMUNALE DELLE COSTE

L'insieme dei contenuti elencati nell'art. 1 costituisce il Piano Comunale delle Coste di Morciano di Leuca, redatto ai sensi delle vigenti leggi;

Il Piano Comunale delle Coste si applica alla fascia costiera del territorio Comunale di Morciano di Leuca, e più precisamente:

- all'interno del Demanio come individuato dall'attuale dividente demaniale;
- come linea di indirizzo nelle aree non demaniali ma site a ridosso dello stesso, indicate negli elaborati del Piano in relazione al sistema delle Infrastrutture Pubbliche, con riferimento soprattutto alle previste aree a parcheggio e a verde pubblico.

E' esclusa dall'applicazione delle norme del presente piano la sola area portuale delle marina di Torre Vado, ai sensi del comma 5 art.1 L.R. 17, 23 Giugno 2006.

Il Piano avrà efficacia dalla data di pubblicazione sul BURP della relativa Delibera di approvazione definitiva.

ART. 1.3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Piano ha il seguente quadro normativo di riferimento:

- Codice della Navigazione e il Regolamento di Attuazione;
- D. Lgs. 5 Ottobre 1993, n. 400 convertito in Legge 4 Dicembre 1993 n. 494, così come modificato dall'art. 10 della Legge 16 Marzo 2001 n. 88;
- D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112;
- Delib. G. R. n. 319/2001;
- Legge 8 Luglio 2003 n. 172;
- Regolamento Regionale n. 20 del 6 aprile 2005 "Art. 40 Legge Regionale 4 agosto 2004 n. 14 - Standard, requisiti e dotazioni minime di stabilimenti e spiagge attrezzate";
- L. R. n.17 del 1 APRILE 2015 "Disciplina della tutela e dell'uso della costa";
- Circolare del Demanio Marittimo – Ministero dei Trasporti 4 marzo 2008;
- Regione Puglia, Piano Regionale delle Coste, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2273 del 13.10.2011, ripubblicato nella versione corretta sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 174 del 9/11/2011;
- Regione Puglia, Assessorato al bilancio - Servizio Demanio e Patrimonio, Ordinanza balneare 5 aprile 2019 N. 251.
- Regione Puglia, Piano Paesaggistico Territoriale Regionale APPROVATO con D.G.R. delib. n. 176 del 16 a 2013, FEBBRAIO 2015 e s.m. pubblicata sul BURP n.40 del 23/03/2015.

ART. 2 DEFINIZIONI

AV - AMBITO VINCOLATO Tratto di costa localizzato sottoposto a specifici vincoli finalizzati alla tutela di un interesse pubblico.

FP/1 – BATTIGIA – BAGNASCIUGA Fascia usualmente bagnata compresa tra la linea di riva e la spiaggia, riservata al libero transito e con divieto di permanenza.

FP/2 – AREA CONCEDIBILE Tratto di costa assentibile in concessione per gli usi consentiti.

FP/3 – FASCIA DI RISPETTO PARALLELA Area di spiaggia riservata al libero transito.

FO – FASCIA DI RISPETTO ORTOGONALE Area di spiaggia riservata al libero transito e ortogonale alla linea di costa, da riservare tra due concessioni contigue.

FM – FRONTE MARE Lunghezza (linea retta o spezzata), misurata in metri, del lato mare della concessione.

CM – CAMMINAMENTI Elementi rimovibili poggiati in sito per fini pedonali finalizzati all'ordinato raggiungimento dei servizi offerti.

CS – CONCESSIONE SPECIALE Area riservata all'accesso degli animali domestici o all'esercizio della pratica naturista.

CA – CRITICITA' AMBIENTALE Parametro riferito ai livelli di criticità all'erosione dei litorali sabbiosi. La criticità all'erosione dei litorali sabbiosi viene definita in funzione della tendenza evolutiva storica del litorale, della tendenza evolutiva recente e dello stato di conservazione dei sistemi dunali. Il PRC declina la criticità all'erosione in elevata, media e bassa. Le classi di criticità condizionano il rilascio delle concessioni demaniali.

DIVIDENTE DEMANIALE Linea avente natura giuridica di confine tra i beni del demanio marittimo e i beni di proprietà privata e/o pubblica.

LC - LINEA DI COSTA COMUNALE Lunghezza complessiva della costa comunale, mistilinea che segue il suo reale andamento.

LU - LINEA DI COSTA UTILE Lunghezza mistilinea della costa comunale al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella rinveniente dall'applicazione dei divieti assoluti in concessione.

MANUFATTO Ogni struttura destinata all'esercizio dei servizi di spiaggia.

- FACILE RIMOZIONE** Con riferimento alle strutture ed ai manufatti realizzabili, per "facile rimozione" va inteso, a integrazione di quanto indicato nella circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione 24 maggio 2001 n 120, l'assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere.
- MARE TERRITORIALE** Specchio acqueo antistante la fascia costiera, che si estende verso il mare fino a 12 miglia marine.
- PC – PARAMETRO DI CONCEDIBILITA'** Rapporto tra la lunghezza della linea di costa corrispondente al fronte mare delle superfici in concessione e lunghezza della linea di costa utile.
- Limiti: non superiore al 40% per gli stabilimenti balneari
- non superiore al 24% per le spiagge libere con servizi.
- NU – NUMERO TEORICO DI UTENZA** Rapporto tra la superficie dello stabilimento balneare, esclusi gli spazi destinati ai servizi minimi (servizi igienico-sanitari, docce, chioschi, bar), a camminamenti coperti e strutture ombreggianti, e la superficie minima per ogni singola utenza computata pari a mq. 3.
- PEDANE A TERRA** Strutture di pavimentazione in legno amovibili, appoggiate prevalentemente su tratti di costa rocciosa nel rispetto dell'ambiente, e finalizzate a spazi di sosta e solarium. Si precisa che le pedane non sono classificate dall'art. 8.3 delle NTA del PRC come servizi di spiaggia, e pertanto non concorrono al raggiungimento in percentuale dei servizi di spiaggia indicati al medesimo articolo 8.3.
- PEDANE MARINE** Strutture di pavimentazioni galleggianti finalizzate alla sosta, al solarium e alla pesca.
- PONTILI** Strutture destinate all'attracco di piccole imbarcazioni.
- PS – PROFONDITA' DELLA SPIAGGIA** Distanza media tra il limite interno al bagnasciuga e il limite esterno dell'arenile.
- SA – SENSIBILITA' AMBIENTALE** Parametro che comprende un insieme di indicatori riferiti allo stato fisico della fascia costiera in relazione al sistema delle tutele che ne sottolineano la valenza ambientale. Il PRC declina la sensibilità ambientale in elevata, media e bassa. Le differenti classi di sensibilità ambientale condizionano i tipi di

concessioni demaniali ammesse e le modalità di contenimento dei relativi impatti.

SL – SPIAGGIA LIBERA

libera.

Area destinata alla sosta e alla balneazione

SLS – SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI

Spiaggia con ingresso libero dotata di servizi minimi a pagamento. Per spiaggia libera con servizi deve intendersi l'area demaniale marittima in concessione al soggetto che eroga servizi legati alla balneazione, alla condizione che almeno il 50% della superficie concessa e del relativo fronte-mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore.

STRUTTURA PRECARIA

Qualsiasi manufatto di facile rimozione, anche se lasciato in sito per un periodo maggiore della stagione estiva, ottenibile con il semplice assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili e senza l'utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere.

STRUTTURA STABILE

Opere comunque realizzate (muratura, conglomerato cementizio, ferro, legno, ecc.) su fondazione o in modo tale da risultare stabilmente infisse al suolo.

SERVIZI MINIMI DI SPIAGGIA

Servizi obbligatori da garantire agli utenti quali il chiosco-bar, la direzione, i servizi igienico sanitari, le docce, il primo soccorso.

STRUTTURA OMBREGGIANTE

Qualsiasi struttura, di facile rimozione, destinata esclusivamente al riparo dall'irraggiamento solare.

UF - UNITA' FISIOGRAFICHE

L'Unità fisiografica individua un tratto di costa in cui il trasporto solido, dovuto al moto ondoso e alle correnti litoranee, è confinato. In genere l'unità fisiografica è delimitata da promontori le cui conformazioni non consentono l'ingresso e/o l'uscita di sedimenti dal tratto di costa. Le unità e le sub-unità sono delimitate dal PRC.

LE DISTANZE MISURATE DALLA BATTIGIA SONO RIFERITE AL LIVELLO MEDIO DEL MARE, E NON ALLA LINEA DI BASSA MAREA.

L'ALTEZZA MASSIMA DEI MANUFATTI REALIZZABILI VA CALCOLATA RISPETTO AL PIANO ORDINARIO DELLA SPIAGGIA, INTESA COME PIANO CHE PUNTUALMENTE APPROSSIMA IL PROFILO TRASVERSALE DI SPIAGGIA; PERTANTO L'ALTEZZA MASSIMA VA COMPUTATA A PARTIRE DALLA QUOTA MINIMA DI IMPOSTA DEL MANUFATTO.

ART. 3 RICOGNIZIONE FISICO-GIURIDICA DEL DEMANIO MARITTIMO

In sede di Pianificazione costiera i comuni operano una ricognizione degli assetti fisici e giuridici dell'ambito costiero comunale; il presente articolo individua quegli assetti essenziali alla pianificazione costiera e le procedure volte alla loro eventuale modifica con l'entrata in vigore del PCC.

La linea di Costa Utile è pari a ml. 495,93 così come Individuata negli elaborati grafici **B1.1 CLASSIFICAZIONE DELLA COSTA RISPETTO ALLA INDIVIDUAZIONE DELLA LINEA DI COSTA UTILE** al netto della porzione di costa inutilizzabile ovvero non fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella relativa all'applicazione dei divieti assoluti di concessione. Si precisa che in questa sede la misurazione della LU tiene conto dei limiti di area di rispetto imposti dai nuovi vincoli del PPTR (sorgenti e canali alluvionali); nel caso in cui detti vincoli dovessero essere corretti e/o rimossi, sarà necessario correggere gli elaborati del presente PCC. In ogni caso, eventuali correzioni sarebbero di entità ridotta e tali comunque da non portare ad alterazioni nelle previsioni e nelle scelte progettuali del PCC.

Aree demaniali marittime destinate all'uso urbano

All'interno dell'ambito demaniale insistono aree demaniali marittime destinate all'uso urbano "nell'interesse del comune richiedente", sulle quali insistono opere pubbliche e di urbanizzazione così declinate:

- Aree formalmente in consegna al Comune ai sensi del provvedimento ex art. 34 del Codice della Navigazione;
- Aree in concessione al Comune per le quali alla scadenza del titolo di concessione è applicabile l'istituto ex art. 34 del Codice della Navigazione;
- Aree non formalmente in consegna, sulle quali insistono opere pubbliche e/o opere di urbanizzazione, eventualmente realizzate in concessione prima della riforma normativa effettuata con l'art.1 comma 40 Ln.308/2004, il cui mantenimento nell'uso pubblico urbano (diverso dagli usi del mare) è comunque perfezionabile ai sensi dell'ex art. 34 del Codice della Navigazione.

Nell'elaborato grafico **A1.10 RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO GIURIDICO DELLA FASCIA DEMANIALE** il PCC rileva la situazione esistente, in cui oggi non insistono aree formalmente in consegna, ma aree che sono comunque interessate da opere pubbliche e di urbanizzazione quali strade, parcheggi e lungomare pedonale; pertanto il mantenimento nell'uso pubblico urbano può essere perfezionabile attraverso il richiamato istituto ai sensi dell'art. 34 del Codice della Navigazione, inerente la consegna a titolo gratuito all'Amministrazione Comunale.

In tal senso, coerentemente alla Circolare della Regione Puglia AOO_108 del 19/12/2011-0017929, il Comune formalizza alla capitaneria di Porto territorialmente competente un'apposita richiesta di consegna.

Tale procedura dovrà riguardare tutte le aree demaniali del sistema dei percorsi, dei parcheggi e del verde pubblico, incluse nel sistema delle infrastrutture pubbliche e individuate negli elaborati grafici **B1.8 SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE**.²

Ambiti da sottoporre a monitoraggio

Sono gli ambiti le cui caratteristiche ambientali necessitano di monitoraggio per la tutela di un equilibrio ambientale e per la tutela della sicurezza della fruizione marina, quali:

- canali;
- sorgenti e polle;
- scarpata tra l'arenile ciottoloso e la dividente demaniale;
- muri di contenimento a ridosso della dividente demaniale;
- eventuale modifica della linea di costa.

Dette componenti sono individuate negli elaborati grafici **B .2 - INTERVENTI DI RECUPERO COSTIERO**.

Dividente demaniale

La dividente demaniale è una linea di natura giuridica che segna il confine tra i beni del demanio marittimo e i beni di proprietà privata; il Piano è stato redatto sulla base della dividente demaniale 2018 fornita dalla Regione Puglia.

La dividente demaniale interessa quindi l'intero ambito della pianificazione costiera, e nel caso in oggetto sono state rilevate alcune anomalie del tracciato lungo l'arenile, porzioni di strade e porzioni di edifici privati; tali anomalie sono analizzate in dettaglio nel paragr. 18 della Relazione Generale - Progetto.

La modifica della dividente demaniale avviene su iniziativa del Comune mediante richiesta da inoltrare al Ministero dei Trasporti per l'ampliamento del demanio, ai sensi dell'art. 33 del Codice della Navigazione, indicando gli estremi catastali delle zone in oggetto. Il Ministero dei Trasporti emana, con decreto dirigenziale, la dichiarazione di pubblico interesse per l'espropriazione della zona da demanializzare secondo le modalità procedurali previste dalle norme in materia di esproprio.

Messa in atto la procedura espropriativa prevista dal D.P.R. 327/01, il Ministero dei Trasporti al termine comunica l'avvenuta conclusione della stessa all'Agenzia del Demanio, che presenta le relative vulture catastali al competente Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio.

² Vedi anche circolari della Regione Puglia n. 8594 del 25/06/2009 e AOO_108 del 2 marzo 2012-0003668

Le particelle catastali interessate da anomalie della dividente demaniale sono elencate nel citato paragr. 18 della Relazione Generale - Progetto; si precisa che, in caso di futura modifica della dividente demaniale, gli elaborati del PCC dovranno essere adeguati al nuovo tracciato.

ART. 4 ZONIZZAZIONE DEL DEMANIO

Il Piano Comunale delle Coste suddivide l'intero demanio costiero di Morciano di Leuca in aree omogenee con riferimento alle destinazioni d'uso e ai tipi di interventi ammissibili, ai sensi della L. R. Puglia 17/2015 "Disciplina della tutela e dell'uso della costa" e successive integrazioni, del Codice della Navigazione, del Regolamento regionale 6 aprile 2005, n° 20 "Art. 40 delle legge regionale 4 agosto 2004, n° 14 – standards, requisiti e dotazioni minime degli stabilimenti e delle spiagge attrezzate", dell'Ordinanza balneare Regione Puglia del 5/04/2019, e in ottemperanza con le previsioni delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale delle Coste.

Il Piano Comunale delle Coste di Morciano di Leuca prevede le seguenti aree omogenee:

1. Aree con divieto assoluto di concessione (Spiaggia Libera);
2. Aree complementari (AC) per il sistema delle Infrastrutture Pubbliche: parcheggi e mobilità (AC/1), verde pubblico (AC/2), servizi igienico-sanitari e pronto soccorso (AC/3), impianti sportivi e strutture precarie per il tempo libero (AC/4).

ART. 4.1 AREE CON DIVIETO ASSOLUTO DI CONCESSIONE

Si definiscono aree con divieto assoluto di concessione i tratti di spiaggia con profondità inferiore a m. 15.00 da destinarsi esclusivamente a spiaggia libera, in coerenza a quanto stabilito dall'art. 5.2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale delle Coste, salvo deroghe.

Lungo la linea di costa utile di Morciano di Leuca tali aree sono individuate negli elaborati grafici **B1.2 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE CON DIVIETO ASSOLUTO DI CONCESSIONE**.

Ai sensi del PRC e dell'art. 14 comma 1 della L.R. 17/2015 è vietato il rilascio, il rinnovo e la variazione di concessione demaniale nelle seguenti aree, comprensive delle relative fasce di rispetto:

- a) lame;
- b) foci di fiume o di torrenti o di corsi d'acqua, comunque classificati;
- c) canali alluvionali;
- d) a rischio di erosione in prossimità di falesie;
- e) archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali.

Nell'ambito di Morciano di Leuca sono individuate come altre aree con divieto assoluto di concessione le fasce di rispetto dei corsi d'acqua individuati dalla carta Idrogeomorfologica o rilevati in situ riportati nell'elaborato grafico sopra citato.

L'art. 5.2 delle NTA del PRC prevede anche che "in deroga alla prescrizione (...) il PCC può prevedere la riduzione del relativo parametro in presenza di particolari morfologie costiere riferibili alla ubicazione, all'accessibilità nonché alla tipologia"; nel presente PCC in un solo caso il PCC ha previsto il ricorso a tale deroga.

Nelle aree adibite a **spiaggia libera SL** vige il divieto assoluto di concessione.

ART. 4.2 AREE DI INTERESSE TURISTICO-RICREATIVO

Il regime delle norme concessorie che regolano il corretto utilizzo delle aree demaniali marittime per le finalità turistico-ricreative è normato dall'art 1 della L. 494/1993, dall'art. 14 della L.R. 17/2015, dall'art. 5 delle N.T.A. del PRC e dall'art. 37 del Codice della Navigazione.

Nel dettaglio, l'art 1 della L. 494/1993 stabilisce che "La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- e) esercizi commerciali;
- f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

L'art. 5.3 "Aree di interesse turistico ricreativo" delle NTA del PRC distingue le aree del demanio marittimo per finalità turistico ricreative in:

1. Stabilimenti Balneari (SB);
2. Spiagge Libere con Servizi (SLS);
3. Spiagge Libere (SL).

La distribuzione e la quantificazione delle tre differenti aree viene stabilita lungo tutto il demanio secondo parametri e regole in base alle caratteristiche del sito e quindi in ordine alla quantità di spiaggia libera, all'accessibilità al demanio e alla conformazione del litorale demaniale, e soprattutto rispetto alla profondità dell'arenile.

Le analisi prodotte durante la redazione del Piano hanno quindi portato ad individuare come aree concedibili per finalità turistico-ricreative all'interno del demanio, esclusivamente quelle destinate a:

- Spiagge Libere (SL).

Viene così esclusa *in toto* la possibilità di concedere aree in concessione; le aree concedibili sono individuate negli elaborati grafici **B1.3 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI INTERESSE TURISTICO-RICREATIVO**.

Secondo quanto disciplinato dall'art. 14 comma 5 della LR 17/15 e dall'art. 5.3 delle NTA del PRC, allo scopo di garantire il corretto utilizzo delle aree demaniali marittime per le finalità turistico-ricreative, una quota non inferiore al 60 per cento del territorio demaniale marittimo di ogni singolo comune costiero è riservata a uso pubblico e alla libera balneazione.

Ovvero la percentuale di Linea di costa utile che può essere oggetto di concessione a Stabilimento balneare (non prevista nel presente Piano) non può essere superiore al 40%, e la restante parte viene tipizzata a Spiaggia libera; mentre le strutture a Spiaggia Libera con Servizi devono avere una consistenza non superiore al 40% delle aree destinate a Spiaggia Libera, che corrisponde ad un parametro di concedibilità che non deve oltrepassare il 24% di tutta la costa utile.

Il valore percentuale di cui sopra è determinato in metri lineari con riferimento alla linea di costa, ed è calcolato:

- a) al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente dall'applicazione dei limiti e divieti di cui al comma 1 art. 16 LR 17/06;
- b) al lordo dei servizi (parcheggi, igienico-sanitari), allo stato attuale non presenti.

Nel caso di Morciano di Leuca i rilevamenti effettuati sulla base della cartografia fornita dalla Regione Puglia hanno permesso di pervenire ai seguenti dati:

- (LC) Linea di Costa Comunale: m. 3663,32
- (LU) Linea di Costa Utile: m. 495,93;
- (SL) Spiaggia Libera: m. 993,90;
- (SLS) Spiaggia Libera con Servizi: m. 0,00;
- PARAMETRO DI CONCEDIBILITA' SLS / LU: $0,00/495,93 = 0\%$.

ART. 4.3 AREE DI INTERESSE TURISTICO-RICREATIVO: LOTTI CONCEDIBILI COME SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI (SLS)

Si individuano come lotti concedibili a Spiaggia Libera con Servizi tutte le singole aree, non frazionabili, individuate e delimitate negli elaborati grafici **B1.3 INDIVIDUAZIONE DELLE**

AREE DI INTERESSE TURISTICO-RICREATIVO, all'interno delle quali l'accesso al demanio-spiaggia è libero e gratuito, mentre sono invece a pagamento i servizi minimi.

Lungo il litorale di Morciano di Leuca non sono previsti lotti concedibili a Spiagge Libere con Servizi.

ART. 4.4 QUANTIFICAZIONE DEI LOTTI CONCEDIBILI COME SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI (SLS)

Lungo il litorale di Morciano di Leuca non sono previsti lotti concedibili a Spiagge Libere con Servizi.

ART. 4.5 ATTIVITA' AMMESSE NELLE SLS

Per Spiaggia Libera con Servizi si definisce un lotto di ambito demaniale al cui interno sia presente una struttura atta ad erogare una pluralità di servizi a supporto dell'utenza balneare, mediante lo svolgimento di un sistema integrato di attività che comprendono:

Lungo il litorale di Morciano di Leuca non sono previsti lotti concedibili a Spiagge Libere con Servizi, e quindi non è ammessa alcuna attività.

ART. 4.6 AREE DI INTERESSE TURISTICO-RICREATIVO: SPIAGGE LIBERE (SL)

Sono destinate a spiaggia libera (SL) le aree individuate e delimitate negli elaborati grafici **B1.3 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI INTERESSE TURISTICO RICREATIVO**: ovvero le aree del demanio destinate alla sosta ed alla balneazione libera che comprendono anche i tratti di spiaggia con profondità inferiore a m. 15 (NTA PRC art. 5.2).

Nel rispetto dell'art. 5.3 delle norme tecniche del PRC e del art. 14 comma 5 della L.R.17/2015, la quantità minima di Spiaggia Libera deve essere pari almeno al 60% della Linea di Costa Utile. Nello specifico, l'estensione di spiaggia libera del litorale di Morciano di Leuca è pari a m. 993,9: il dato risulta ben maggiore quindi del 60% della Costa Utile calcolata al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella rinveniente dall'applicazione dei divieti assoluti di concessione, come elencati nel art. 5.2 delle NTA PRC e Comma 1 dell'art. 14 della L. R. 17/2015.

Nelle spiagge libere l'accesso, la sosta e la balneazione sono consentite a tutti gli utenti, che potranno posizionare solo ombrelloni, sedie a sdraio o altre attrezzature non ingombranti. Sono inoltre consentite le attività di svago compatibili con la quiete pubblica (come disciplinate dall'art. 3 dell'Ordinanza balneare Regione Puglia del 23 aprile 2013), mentre sono vietati:

- il campeggio e qualsiasi forma di pernottamento con roulotte, camper, tende da campeggio o altre attrezzature similari;

- il parcheggio di automezzi;
- il transito di mezzi meccanici (fatta eccezione di quelli per la pulizia del litorale);
- l'abbandono di rifiuti di ogni genere;
- l'esercizio di attività commerciali stabili e/o itineranti.

Nell'elaborato **B 1.3. Individuazione delle Aree di interesse turistico ricreativo**, è stata delimitata una apposita area in cui è consentito l'accesso agli **animali di affezione** in qualsiasi condizione, muniti di museruola o guinzaglio, salvo i cani-guida per non vedenti, e le unità cinofile da salvataggio munite di brevetto per il cane e brevetto di salvamento per il conduttore;

A carico del Comune di Morciano di Leuca sono la pulizia, la raccolta dei rifiuti, l'allestimento e la manutenzione di servizi igienici e di pronto soccorso, oltre che di strutture pedonali quali percorsi, pedane per solarium, pontili e scalette per agevolare l'accessibilità continua al demanio e al mare.

Inoltre ai fini della piena fruibilità anche da parte di soggetti diversamente abili, è compito del Comune provvedere alla:

- messa in sicurezza e a adeguamento degli accessi pubblici al mare, con intervalli non superiori a m. 150;
- realizzazione di percorsi perpendicolari alla battigia con pedane amovibili, e di postazioni di salvataggio;
- installazione di manufatti facilmente amovibili per servizi igienici e di pronto soccorso.

Il tracciato del percorso per il libero transito ciclo-pedonale, da attrezzare con pedane e piazzole panoramiche per la sosta, si snoda all'interno delle spiagge libere; nei pressi del percorso è inoltre prevista la messa a dimora di verde, anche di natura arbustiva, nonché la manutenzione delle piccole scarpate di contenimento del terreno a ridosso dell'arenile.

Il percorso dovrà quindi svilupparsi negli ambiti più lontane dal mare, e più prossimi alla dividente demaniale; lungo l'arenile sono consentite soltanto strutture quali pedane per la sosta o per solarium, e percorsi di accesso al mare.

ART. 4.7 AREE DEL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E AREE COMPLEMENTARI

Si individuano come aree del sistema delle infrastrutture pubbliche quegli ambiti, prevalentemente posti all'interno della fascia demaniale costiera (ma in alcuni casi proposti dal PCC anche all'esterno), che comprendono l'insieme delle infrastrutture per servizi pubblici a supporto del turismo. Queste aree includono le spiagge libere e le aree complementari, così come individuate negli elaborati grafici **B1.8 SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE**.

Le aree complementari (AC) ricadono negli ambiti demaniali che non fanno parte dell'arenile; in esse è prevista l'allocazione di servizi pubblici di supporto al turismo, e costituiscono l'insieme delle attrezzature che migliorano l'accessibilità e la fruizione pubblica costiera, quali:

- i parcheggi per autovetture e le aree attrezzate per la sosta di camper;
- le connessioni pedonali e ciclabili per garantire una continua fruizione del demanio;
- gli accessi al mare, strutturati come connessioni perpendicolari tra la costa e la SP 214, per consentire un accesso al demanio marittimo libero e fruibile a tutti;
- le aree per la sosta in zone a verde pubblico con piccole pedane panoramiche, o le aree per attività ricreative e per il tempo libero, quali le piazzole per la pesca con canna fissa a ridosso della battigia;
- i servizi igienico sanitari e per il pronto soccorso.

Le aree complementari si distinguono in:

Aree destinate a parcheggio (AC/1)

Lungo tutto l'ambito demaniale di Morciano di Leuca è vietata la realizzazione di aree a parcheggio per la sosta di automobili e camper e, nel sistema delle aree complementari, solo per le aree a parcheggio è proposta la localizzazione all'esterno dell'ambito demaniale. Quindi in alcune aree del Demanio marittimo nell'abitato di Torre Vado (parte carrabile del lungomare Cristoforo Colombo e piazzale a sud della Torre) viene confermata l'attuale destinazione a parcheggio pubblico; nel tratto a sud dell'area portuale nuovi parcheggi sono proposti, in linea di indirizzo, in aree esterne al Demanio ad est della strada litoranea, ovvero lungo il lato della SP 214 opposto al mare, come delimitate nell'elaborato grafico di progetto **B.1.8 SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE** e da realizzare secondo le modalità illustrate nell'art. 4.9 delle presenti NTA.

Aree destinate al verde pubblico (AC/2)

L'implementazione di piantumazioni è prevista a cura e spese del Comune nelle zone a ridosso della dividente demaniale nelle Spiagge Libere e lungo il percorso ciclopedonale, secondo le modalità indicate nell'art. 6.16 delle NTA. Ampliamenti delle aree a verde pubblico sono proposti in sede di PCC in alcune zone incolte di proprietà privata, comprese tra la dividente demaniale e la SP 291.

Aree destinate a servizi igienico-sanitari e al pronto soccorso (AC/3)

Riguardo ai servizi igienici pubblici e all'elevato numero di presenze turistiche nella stagione estiva, il Comune deve garantire un adeguato numero di servizi igienici; le aree su cui localizzare tali servizi sono individuate in linea di massima dal PCC, e comunque saranno posizionate in prossimità di infrastrutture a rete cui allacciarsi o, in assenza di questi, in punti raggiungibili da mezzi per lo spurgo dei serbatoi.

Qualora la rete urbana non sia stata ancora realizzata e/o attivata si dovrà provvedere con

fosse biologiche a svuotamento periodico, o utilizzare w.c. chimici o altri sistemi purché conformi alle vigenti prescrizioni igienico sanitarie; dovrà comunque essere prevista la possibilità di allaccio alla rete fognaria pubblica, da eseguirsi non appena possibile.

I servizi igienici pubblici realizzati direttamente dal Comune potranno essere:

- affidati in gestione a società operanti nel settore.

Per quanto concerne i servizi igienico-sanitari, dovrà risultare l'impiego di sistemi atti a garantire:

- la distribuzione dei liquami senza dispersioni e senza esalazioni, anti-odori senza il pericolo di dispersione nel sottosuolo dei liquami;

- la massima pulizia e assoluta assenza di odori nei locali docce, lavabi e w.c.;

E' assolutamente vietata l'immissione di acque di scarico non depurate nel mare o nelle acque dei canali.

Sarà cura dell'Amministrazione comunale predisporre almeno un altro punto di Pronto soccorso in uno dei tratti di spiaggia libera nella zona a sud dell'area portuale.

Aree destinate a impianti sportivi e a strutture precarie per il tempo libero in precario (AC/4).

In tale categoria rientrano le piattaforme per la balneazione e per la pesca sportiva (che in sede di PCC si ritengono appartenenti ad ambito "non di arenile" in quanto ricadenti interamente in area marina) distribuite lungo il litorale delle Spiagge Libere e realizzate dall'Amministrazione comunale, secondo le modalità tecniche indicate nell'art. 6.8 delle presenti NTA.

ART. 4.8 PARCHEGGI

I parcheggi sono spazi aperti destinati alla sosta delle auto e in alcuni casi per la sosta dei camper, individuati in apposite aree perimetrate, coerentemente all'art. 14 comma 12 della L.R. 17/2015, nell'elaborato grafico **B.1.8 SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE**.

La ridotta profondità del demanio di Morciano di Leuca non consente di prevedere a ridosso dell'arenile, o delle zone con finalità turistiche ricreative, aree da destinare alla sosta di automobili, che inciderebbero negativamente sulla percezione del mare e altererebbe l'uniformità paesaggistica oggi presente tra il demanio e il sistema di spazi aperti a questo annesso. La stessa conformazione del demanio non consentirebbe inoltre adeguata efficienza e sicurezza per gli spazi di manovra all'interno dei parcheggi, e in ultimo comprometterebbe la mobilità pedonale e ciclabile di accessibilità all'arenile.

Per questi motivi, al fine di garantire all'utenza la fruizione di aree a parcheggio (attualmente non esistenti nell'intero tratto di costa a sud del porto), la procedura per

l'affidamento delle aree in concessione a SLS non potrà prescindere dalla preventiva realizzazione delle aree a parcheggio da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il PCC propone all'Amministrazione Comunale di ubicare le aree per sosta di automobili nel tratto di costa a sud del porto, in alcune zone extrademaniali di proprietà privata site ad est della SP 91, e quindi sul lato opposto al mare, indicate nell'elaborato grafico **B.1.8 SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE**: l'individuazione proposta è parte integrante del sistema delle infrastrutture pubbliche, all'interno di alcune aree agricole incolte classificate nel vigente Programma di Fabbricazione come "E1 - aree a verde agricolo speciale" per impianti e attrezzature pubbliche" e "E3 verde agricolo – fascia costiera".

L'Amministrazione Comunale avrà facoltà di acquisire tali aree sottoponendole a procedimento espropriativo o potrà stipulare apposite convenzioni con i proprietari, secondo le modalità indicate nell'art. 7.5 delle NTA.

Per tali aree a parcheggio si cercherà l'armonioso inserimento nel contesto paesaggistico circostante, e pertanto dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni generali e il criterio prevalente della reversibilità dell'area, in maniera da poter ipotizzare un ritorno della stessa alla originaria destinazione d'uso.

Dovrà essere mantenuta e garantita la permeabilità dei suoli, escludendo l'impiego di materiali impermeabilizzanti o di qualsiasi materiale anche filtrante, fatta eccezione per l'impiego di terra battuta e/o breccia; non sono quindi ammesse pavimentazioni impermeabili.

E' ammesso l'impianto di specie arboree e arbustive compatibili con la vegetazione esistente; dovranno essere salvaguardati gli esemplari di *Opuntia Ficus-Indica* e/o altra vegetazione autoctona presente.

L'area a parcheggio potrà essere recintata esclusivamente mediante muretti a secco eseguiti con l'applicazione delle tradizionali tecnologie di posa in opera; ove presenti, saranno restaurati i relitti di muretti a secco esistenti. Nel caso di formazione di nuovi muretti, l'altezza massima non potrà superare m. 1,00.

I lati del parcheggio nelle vicinanze del perimetro esterno saranno bordati da specie vegetali o alberature di alto fusto, ai fini di una mitigazione della percezione esterna delle automobili.

I parcheggi dovranno essere adeguatamente segnalati mediante apposita segnaletica, secondo quanto previsto dagli artt. 4.9 e 6.17.

Al fine di garantire l'ombreggiamento è ammesso l'utilizzo di alberature, di sistemi di ombreggio precari realizzati con strutture lignee e/o metalliche aventi coperture esclusivamente piane; eventuali pendenze dovranno assicurare il rispetto dell'altezza massima consentita per le coperture piane, pari a m. 2.50. L'ombreggiamento può essere garantito mediante la realizzazione di incantucciati, pergolati vegetali, teli e reti frangisole e tensostrutture, anch'esse di altezza massima pari a m. 2.50.

Gli stalli per le automobili dovranno essere collocati ad una distanza minima dal bordo della SP 91 pari a m. 5.

L'area attrezzata per camper dovrà rispettare le norme sopra esposte e il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/92, modificato dal DPR 610/96), ed essere inoltre dotata di:

- piazzola per carico e scarico acque, collegata all'acquedotto e alla rete fognaria cittadina, o ad altro sistema di smaltimento delle acque nere e grigie realizzato a norma di legge;
- aree con acqua corrente, prese di corrente elettrica ed illuminazione;
- piazzole per la sosta di ampiezza minima m. 6 x 4;
- area delimitata per la raccolta differenziata dei rifiuti.

ART. 4.9 PERCORSI DELLA MOBILITA' ECO-COMPATIBILE

Il presente articolo disciplina i percorsi di collegamento delle aree con finalità turistico-ricreative e degli accessi alla battigia, mediante connessioni ciclopedonali all'interno della fascia demaniale, individuati negli elaborati grafici **B1.8 SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE**.

Il PCC ha definito l'ambito all'interno del quale deve essere dislocato il percorso ciclopedonale e il suo tracciato di massima, avente un andamento perlopiù parallelo alla costa; in sede di progettazione architettonica definitiva ed esecutiva il tracciato potrà essere modificato, sulla base di analisi più approfondite e dettagliate sulla morfologia dei siti e sulla loro componente botanica, mantenendo tuttavia il suo andamento generale.

Il percorso ha la finalità di consentire l'ordinato e comodo raggiungimento dei servizi offerti; più in generale, deve permettere il libero transito sulle aree demaniali, secondo una linea continua priva di salti di quota e gradini, ed i cui differenti tratti saranno tra loro raccordati con le pendenze suggerite dal sito. Il percorso potrà essere realizzato secondo accurate valutazioni legate alla morfologia dei luoghi, o mediante elementi rimovibili in legno o legno composito, o mediante percorsi in terra battuta con opere di contenimento rigorosamente a secco.

Nei tratti sopraelevati, al fine di garantire la presenza sottostante di vegetazione spontanee, il percorso dovrà essere realizzato con sistema costruttivo prefabbricato e assemblato con giunzioni a secco, in grado di realizzare un camminamento piano e continuo, costituito da elementi modulari in legno composito appoggiati sul suolo con paletti in legno composito e giunzioni a secco, senza alcun vincolo.

In questo percorso è ammessa soltanto la mobilità pedonale e ciclabile, ed è vietato il transito di qualsiasi mezzo motorizzato. Si precisa che le indicazioni che seguono, riferite alle due possibili tipologie e alle caratteristiche costruttive del percorso, sono valide per l'intero tratto di costa a sud del porto; nel tratto di costa a nord del porto, ovvero nella

parte in corrispondenza dell'abitato di Torre Vado, il percorso invece sfrutterà in linea di massima i tracciati esistenti dei marciapiede e del lungomare, con opportuni accorgimenti volti al miglioramento della pedonabilità dell'area urbana, quali l'allargamento del marciapiede.

Il percorso, sempre mantenuto in perfetta efficienza dal Comune, dovrà essere libero da qualsiasi impedimento e/o oggetto che possa limitarne l'accessibilità o la fruibilità anche ai soggetti con limitate o impedito capacità motorie, compatibilmente con le pendenze che raccorderanno le quote nella successione dei vari siti.

Con i possibili e comprensibili limiti derivanti dalle pendenze che, laddove la morfologia del sito non lo consenta, potranno anche essere superiori a quanto stabilito dalla vigente normativa sul superamento delle barriere architettoniche, il percorso deve garantire condizioni di facilità e sicurezza del movimento.

Nel caso di accessi al mare per soggetti con limitate o impedito capacità motorie, saranno resi fruibili gli accessi in cui le condizioni del sito consentono pendenze nei limiti della normativa, escludendo ad esempio quegli accessi nei quali la ristretta profondità del litorale e la presenza di repentini salti di quota - anche di alcuni metri - rende praticamente impossibile la condizione di accessibilità al mare per disabili.

La sezione del percorso potrà variare da un minimo di m. 1.50 ad un massimo di m. 2.50, fatta eccezione per i punti nei quali il percorso si amplia nella realizzazione di piazzole panoramiche, quindi di maggiore dimensione, da utilizzare anche come spazi per la sosta e per piccoli solarium.

Nei tratti caratterizzati da terreni la cui orografia sul lato mare presenta lievi salti di quota, raccordati con opere di contenimento in pietrame a secco oggi talvolta dirute e da restaurare, il percorso potrà essere realizzato in terra stabilizzata, e quindi con la formazione di un suolo di calpestio totalmente permeabile, direttamente al di sopra oppure a lato di tali opere di contenimento a secco, perseguendo così anche il fine di stabilizzazione del terreno.

Il legno o legno composito utilizzato nel percorso dovrà essere ignifugo, dovrà essere levigato e privo di schegge, ed è ammesso l'uso di legni lamellari; è possibile l'uso di impregnanti, mordensanti e vernici all'acqua per la tinteggiatura degli elementi in legno. Laddove necessarie per la sicurezza del percorso, anche le balaustre saranno realizzate con elementi in legno o legno composito.

Il percorso potrà essere dotato di illuminazione a pavimento o sulle balaustre, mediante l'utilizzo di ottiche orientabili che non disturbano la vista, garantiscano l'illuminazione discreta del piano di calpestio e non provochino inquinamento luminoso.

ART. 4.10 ACCESSI AL MARE

Gli accessi al mare sono individuati negli elaborati grafici **B1.4 INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI DI CONNESSIONE**.

Gli accessi al mare sono destinati al libero transito e accesso all'interno del demanio, hanno la funzione di garantire un collegamento diretto tra la strada litoranea, il demanio e la battigia, e quindi intersecano perpendicolarmente il percorso ciclo-pedonale, essendo perpendicolari alla linea di costa; saranno resi pubblici anche nelle porzioni oggi di proprietà privata ma di uso pubblico, e saranno distribuiti lungo la costa secondo intervalli non superiori a m. 150.

Gli accessi per disabili saranno adeguatamente segnalati e individuati nei siti in cui non sono presenti repentini salti di quota e risulta possibile il collegamento, nel rispetto delle naturali pendenze.

I percorsi di accesso al mare, con tracciato perpendicolare alla battigia, saranno predisposti dal Comune in corrispondenza degli accessi pubblici al demanio ritenuti più adatti in termini di accessibilità e di percorribilità per persone con disabilità motorie.

Nei tratti ricadenti sull'arenile, i percorsi di accesso saranno realizzati con l'impiego di materiali a secco, lapidei o in terra battuta o in elementi rimovibili in legno, da assemblare con il semplice appoggio sul terreno e senza alcun vincolo; in questi tratti la sezione può variare da un minimo di m. 1.50 ad un massimo di m. 2.50.

Per la tipologia e le caratteristiche costruttive, cfr. il precedente art. 4.10.

La manutenzione sarà effettuata dal Comune di Morciano di Leuca.

ART. 4.11 AREE VINCOLATE

Si individuano come aree vincolate gli ambiti della fascia costiera demaniale ed extra demaniale sottoposti ai vincoli previsti dalla pianificazione sovraordinata e/o leggi, così come individuati negli elaborati grafici **B1.7 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE VINCOLATE**; per dette aree l'utilizzo per qualsiasi scopo, nonché qualsiasi trasformazione ammessa dalle seguenti Norme Tecniche di Attuazione, è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ente/Ufficio preposto alla tutela, ciò al fine di garantirne la compatibilità con riferimento alle regole previste dal regime vincolistico e di tutela previsto dalla pianificazione sovraordinata e assorbito dal presente PCC. Nelle fasce demaniali ove siano censiti/catografati beni paesaggistici e ulteriori contesti dovrà essere acquisita apposita autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 90 del PPTR.

Nel caso sia necessario realizzare pedane e percorsi di attraversamento delle aree vegetali, questi dovranno essere sopraelevati dal manto vegetale mediante paletti in legno o acciaio, con giunzioni esclusivamente a secco e senza danneggiare la vegetazione sottostante.

Gli interventi nei corsi d'acqua censiti nella Carta idrogemorfologica della Regione Puglia e nelle aree adiacenti sono regolamentate dal titolo II del PAI Puglia.

Per gli interventi riguardanti gli altri corsi d'acqua non censiti, sarà ugualmente opportuno ispirarsi ai principi e alle direttive del PAI, nell'ottica della salvaguardia della stabilità dei luoghi e della tutela della vita umana. Resta inteso che i canali naturali di deflusso delle

acque non possono essere oggetto di alcun tipo di opera edilizia; eventuali percorsi di attraversamento dovranno essere realizzati con caratteristiche tali da non interferire con il regime idraulico a monte e a valle. E' comunque vietato l'interramento parziale o totale dei canali.

Alla pulizia e manutenzione dei canali a cielo aperto e delle tubazioni interrato, nonché alla pulizia periodica delle griglie in corrispondenza dei terminali che affacciano sul litorale, dovranno provvedere gli Enti preposti.

ART. 5 INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO COSTIERO

Nelle aree individuate negli elaborati grafici **B 3.2 INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI DIFFICILE RIMOZIONE DA ADEGUARE O TRASFORMARE IN OPERE DI FACILE RIMOZIONE** sono inclusi gli ambiti oggi caratterizzati da opere che incidono sulla sensibilità ambientale del demanio costiero; tali interventi si dividono tra opere facilmente amovibili e interventi di difficile rimozione (opere stabili).

La L. R. 10 APRILE 2015 n. 17 (Art. 14 -comma 16) stabilisce che le sole strutture potenzialmente realizzabili sul demanio sono le opere cosiddette "FACILE RIMOZIONE" con l'esclusione categorica della possibilità di eseguire opere di difficile rimozione (opere stabili), e l'obbligo che le opere di tale natura già esistenti dovranno essere rimosse o trasformate in amovibili, entro un termine prestabilito di due anni dall'entrata in vigore del presente Piano.

Il citato Art. 14 al comma 14 stabilisce che per "facile rimozione" deve intendersi quella caratteristica strutturale ottenuta attraverso "l'assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza l'utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere". Nell'ambito di queste aree il presente articolo disciplina il ripristino delle condizioni *ante operam* del sito, al fine di riqualificare e ripristinare l'assetto costiero originario con la rimozione di quelle opere non compatibili con quanto sopra evidenziato e che, per invasività e/o caratteristiche costruttive o dei materiali, incidono negativamente sull'ambiente.

Più in generale, il PCC prevede interventi di recupero e risanamento costiero, elaborato grafico **B.2**, finalizzati al contenimento e alla riduzione della criticità all'erosione, che nel caso di Morciano di Leuca è ritenuta dal PRC pari a 0, e pertanto non si prevedono interventi in tal senso.

All'interno della programmazione degli interventi di recupero e risanamento della costa, il Comune ha l'obbligo di provvedere al monitoraggio della locale linea di costa, integrando il monitoraggio generale già svolto dalla Regione Puglia. Infatti, se le circostanze lo richiedono, i dati derivanti dall'attività di monitoraggio possono anche consentire la riclassificazione dei livelli di criticità all'erosione e di sensibilità ambientale stabiliti dal PRC.

Il tratto costiero posto a nord dell'area portuale richiede un monitoraggio dei fenomeni costieri di priorità elevata, data la significativa vicinanza della linea di costa alle

infrastrutture. In linea di principio, solo in seguito ad una dettagliata definizione della locale dinamica costiera si potranno individuare i più idonei interventi di recupero e risanamento da attuare.

Il presente Piano individua:

A) l'azione di risanamento costiero attraverso il costante monitoraggio e il recupero ambientale:

- delle strutture di contenimento esistenti lungo il confine della dividente demaniale e lungo i muretti a secco che delimitano le proprietà private, che in alcuni casi presentano fenomeni di smottamento e possono pregiudicare una sicura fruizione della costa;
- dei canali naturali e artificiali, la cui scarsa manutenzione con conseguente ostruzione e accumulo di materiali di scarto di qualsiasi genere può precludere un adeguato deflusso delle piovane;
- delle sorgenti individuate negli elaborati della pianificazione sovraordinata lungo l'arenile roccioso settentrionale, mediante il divieto di collocazione di qualsiasi struttura.

B) l'azione di risanamento costiero e recupero ambientale di tutti i manufatti di tipo stabile, quali:

- aree asfaltate negli accessi al demanio, scale in cemento armato, superfici in calcestruzzo come percorsi o piazzole sul litorale, presenza di strutture verticali posizionate mediante getto di calcestruzzo, e manufatti edilizi posti all'interno del demanio (cfr. elaborati grafici *B.3.2 INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI DIFFICILE RIMOZIONE DA ADEGUARE O TRASFORMARE IN OPERE DI FACILE RIMOZIONE*).

Tutti gli interventi di recupero e risanamento devono essere messi in atto con metodi e tecniche tali da minimizzare l'impatto ambientale, perseguendo - anche nel lungo periodo - l'obiettivo di una generale rinaturalizzazione del sistema costiero, con particolare attenzione al deflusso delle acque.

Il ripristino di elementi funzionali, come gli accessi al mare e le scale, avverrà con l'impiego di elementi lapidei e/o lignei a secco, senza l'impiego di leganti e senza modificare la morfologia del sito; anche gli interventi per la rimozione di interventi stabili non dovranno arrecare danno alla morfologia costiera esistente.

ART. 6 INTERVENTI EDILIZI

Per l'esercizio dei servizi da spiaggia (servizi igienici, primo soccorso, pedane solarium) gli interventi consentiti all'interno del demanio sono riconducibili alle seguenti tipologie:

1. manutenzione ordinaria, straordinaria e adeguamento igienico-sanitario e per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

ART. 6.1 MANUFATTI

Per manufatto deve intendersi ogni struttura destinata all'esercizio dei servizi di spiaggia, quali:

- servizi igienici;
- box docce e lavapiedi;
- box info point;
- postazione salvataggio;
- box deposito noleggio biciclette, rollerblade e pattini.

Qualsiasi manufatto deve sempre rispettare il requisito della *facile rimozione*, vale a dire "l'assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere", come esplicitato al comma 14 dell'art. 14 L.R. 17/2015.

Il requisito della facile amovibilità deve riguardare l'intero demanio e qualsiasi opera a servizio della balneazione quale percorsi, pedane solarium ed elementi per l'ombreggiatura.

I manufatti dovranno essere realizzati nel rispetto dei materiali e delle prescrizioni contenute nelle presenti NTA e negli abachi allegati, ai quali si rimanda.

Il progetto dei manufatti dovrà rispettare i seguenti criteri compositivi:

- garantire la massima apertura delle visuali verso il mare, attraverso la collocazione dei manufatti nelle vicinanze dell'ingresso della concessione e il più possibile lontano dalla battigia, anche in virtù di una maggiore sicurezza delle strutture in presenza di eventuali mareggiate;
- mitigare l'impatto visivo con riferimento alle altezze;
- garantire nello sviluppo planimetrico e volumetrico geometrie semplici e regolari, assimilabili alla pianta rettangolare e/o quadrata e/o circolare, ed escludendo altre figure geometriche;
- garantire la facile rimozione di tutti i manufatti, tale requisito è soddisfatto quando i manufatti sono costituiti da elementi assemblati con giunzioni a secco e siano di dimensione e peso da consentirne la movimentazione mediante mezzi di sollevamento leggeri.

In elevato è escluso l'impiego di materiali da costruzione in calcestruzzo, lapidei o in laterizi, anche se prefabbricati, e di materiali plastici.

Nell'ambito demaniale e sull'arenile l'ancoraggio dei manufatti al suolo è consentito mediante l'infissione di pali metallici e/o lignei.

Le strutture portanti di tutti i manufatti devono essere realizzate in legno massello, legno composito o lamellare, o in profilati di acciaio o alluminio.

La finitura esterna dei manufatti lignei o assimilabili dovrà essere in vernice incolore previo trattamento delle superfici con prodotti antitarlo, antimuffa e ignifughi. In alternativa sarà

consentito l'utilizzo di vernici con colori tenui o riconducibili con la tradizione locale, e che ben si armonizzino con il paesaggio circostante.

Le pavimentazioni esterne ai manufatti dovranno essere realizzate in legno o legno composito, e le pedane dovranno essere sopraelevate rispetto alla quota del terreno.

Con riferimento ai manufatti adibiti ai servizi igienici e ai chioschi-bar, le soluzioni progettuali dovranno garantire il rispetto delle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

L'altezza delle cabine per servizi igienici sarà all'interno pari a m. 2.40; in ogni punto della copertura esterna l'altezza massima è comunque fissata in m. 3.50.

Gli impianti tecnologici a servizio dei manufatti dovranno essere di tipo precario, e saranno alloggiati al di sotto delle pedane e dei manufatti.

Fermo restando il rispetto delle presenti norme, le tipologie dei manufatti illustrate in questa sede hanno valore unicamente esemplificativo.

SISTEMI DI POSA IN OPERA

Per struttura precaria si intende un manufatto assemblabile con giunzioni a secco, e realizzato mediante elementi di dimensioni e peso tali da poter facilmente essere movimentati, senza provocare danni o alterazioni al terreno sul quale la struttura viene montata.

Tutte le opere intese come *strutture precarie* dovranno essere realizzate e posate in opera con sistema costruttivo prefabbricato, mediante montaggio e assemblaggio a secco di strutture ed elementi senza utilizzo di calcestruzzo, laterizi, pietre naturali e artificiali. Gli elementi devono essere di facile trasportabilità e collegati tra loro senza operazioni di demolizione e rottura, ma unicamente mediante montaggio e incastro.

Le soluzioni tecniche e compositive dovranno garantire decoro e semplicità delle forme, amovibilità e facile sgombero, oltre a una organizzazione spaziale che punta al minore ingombro del litorale demaniale.

MATERIALI

In tutto l'ambito demaniale costiero non è ammesso l'utilizzo di materiali da costruzione - sia assemblati che realizzati a pie' d'opera - in calcestruzzo, laterizi, elementi lapidei naturali o artificiali, tegole, pannelli in PVC (da usare eventualmente solo per elementi di copertura) e metacrilato (salvo se questi ultimi siano utilizzati a protezione di eventi atmosferici e di facile rimozione).

Per la realizzazione dei manufatti è preferibile l'utilizzo di materiali naturali e/o ecocompatibili. L'impiego del legno (naturale, composito, lamellare e "rigenerato") è obbligatorio per la realizzazione di pedane; è altresì utilizzabile insieme al metallo (alluminio e acciaio), per la realizzazione dei sistemi strutturali portanti.

I materiali utilizzati dovranno essere protetti da finiture ecologiche adatte a resistere all'ambiente marino e garantire la pubblica sicurezza: a tal fine il legno dovrà essere trattato con impregnante ignifugo e protettivo è consentito l'uso del legno composito; gli elementi metallici dovranno essere protetti dall'ossidazione e non è ammessa la finitura con antiruggine; l'utilizzo del ferro zincato è ammesso solo se verniciato. E' ammesso l'utilizzo di sistemi di ombreggio in tela e/o tensostrutture, con l'utilizzo di colori in grado di resistere all'irraggiamento solare; fatta eccezione per le sole tensotrutture, non è ammesso l'utilizzo di teli ombreggianti in PVC.

Nell'ambito di una stessa concessione, per omogeneità di immagine i manufatti dovranno essere realizzati con le medesime colorazioni, caratteristiche costruttive, coperture e materiali.

SISTEMI DI FONDAZIONE

All'interno di tutto l'ambito demaniale costiero è vietato qualsiasi tipo di getto ed opera in calcestruzzo; è vietata altresì qualsiasi forma di sbancamento e/o scavo del litorale, e qualsiasi intervento anche di movimento di terra che possa alterare la morfologia del demanio.

Il sistema di fondazione di qualsiasi manufatto dovrà essere a secco: i manufatti dovranno essere poggiati sulla spiaggia ciottolosa, o sul terreno, mediante appoggio e/o incastro di paletti metallici o lignei.

Qualora strettamente necessario e soltanto nelle aree demaniali caratterizzate da arenile in ciottoli, e adeguatamente motivato nella relazione tecnica allegata al progetto del concessionario, è consentito l'utilizzo di plinti prefabbricati di calcestruzzo mediante piccolo scavo dei ciottoli e successivo riempimento con gli stessi, per una profondità pari ad almeno 30 cm. al di sotto della quota definitiva di sistemazione dell'arenile. Detti plinti di fondazione dovranno essere coperti, posti a secco e dotati di un adeguato raccordo con la struttura sovrastante.

Le strutture praticabili saranno posate su pedane sopraelevate rispetto al livello dell'arenile ciottoloso e/o del terreno; tale intercapedine sarà comunque libero su ogni lato.

COPERTURE

I sistemi di copertura per manufatti devono essere costituiti da pannelli piani in legno, coibentati da pannelli isolanti ed impermeabili, oppure con pannelli in PVC o in metacrilato. E' consentito l'utilizzo di supporti sul tetto piano, o di coperture inclinate per l'alloggiamento di tappetini e/o pannelli solari e fotovoltaici; in questo caso il sistema di pannelli sarà schermato alla vista da tamponamenti perimetrali alla copertura. I pannelli di copertura devono essere rivestiti con materiale impermeabilizzante. E' vietato l'utilizzo di pannelli in poliuretano.

In tutto l'ambito demaniale costiero non sono ammesse coperture dei manufatti a forma di pagoda o di cupola (fatta eccezione per le coperture realizzate con tensostrutture).

L'eventuale presenza di gronde per lo smaltimento delle acque meteoriche deve essere mascherata alla vista e contenuta nel profilo della copertura.

COLORAZIONI

Tutti i manufatti dovranno essere caratterizzati da colorazioni tenui e chiare, in armonia con i colori del paesaggio marino e in generale con il paesaggio costiero di Morciano di Leuca.

I manufatti e le strutture realizzati in legno naturale o legno composito possono mantenere la loro colorazione naturale; le strutture e gli elementi in metallo cromato possono essere lasciati a vista; l'alluminio dovrà essere elettrocolorato e il ferro zincato, o protetto con antiruggine, dovrà essere verniciato.

Ogni manufatto, struttura o elemento in legno o legno composito dovrà essere verniciato con l'applicazione di finitura ecologica. La finitura esterna dei manufatti lignei dovrà essere in vernice incolore e/o previo trattamento delle superfici con prodotti antitarlo, antimuffa e ignifughi.

ART. 6.2 SERVIZI IGIENICI, BOX DOCCE E LAVA PIEDI

I servizi igienico-sanitari, aperti al pubblico e gestiti dalla'amministrazione, saranno in numero rapportato alle dimensioni della struttura, e comunque in numero complessivo non inferiore a due (uno per sesso), oltre ad un bagno per portatori di handicap; quest'ultimo modulo dovrà garantire l'adeguata accessibilità, mediante predisposizione di rampa con pendenza non superiore all'8%.

Le caratteristiche costruttive dovranno rispettare quanto esplicitato nell'art. 6.1. Inoltre l'interno dei servizi igienici dovrà essere realizzato mediante l'utilizzo di materiali impermeabili di facile lavabilità, coerentemente a quanto previsto dalle normative in materia igienico-sanitaria. L'altezza netta interna non dovrà essere inferiore a m. 2.40, e l'altezza esterna non superiore a m. 3.50.

E' consentito l'uso di bagni chimici, docce e lavapiedi, purché integrati nel contesto con schermature in legno o legno composito, purché conformi alle vigenti prescrizioni igienico sanitarie;

E' tassativamente vietato immettere acque non depurate nel mare.

Il sistema box docce e lava piedi è costituito da:

- colonna doccia anche a più bracci con lava piedi incorporato e pedana in legno annessa;
- pedane in legno e pannelli verticali rivestiti da listelli in legno, di altezza massima compresa tra m. 2.40 e 3.50.

Il sistema si configura come un manufatto; potrà essere coperto o scoperto, e dovrà consentire l'adattabilità alle persone disabili. Il modulo dovrà essere provvisto di un

serbatoio di riserva idrica, da rivestire con elementi in legno o incannucciati, per non incidere negativamente sull'impatto visivo.

Le acque grigie dovranno essere collegate ad una rete di scarico; tutti gli impianti saranno di tipo precario e saranno alloggiati al di sotto delle pedane e dei manufatti.

Alcune soluzioni tipologiche sono proposte nell'allegato 1.

Saranno adottati sistemi atti a garantire:

- la raccolta, distribuzione e smaltimento dei liquami senza dispersioni e con perfetta tenuta anti-esalazioni e anti-odori, evitando nel modo più assoluto lo spandimento nel sottosuolo dei liquami provenienti da fogne, pozzetti, fosse di raccolta etc;
- massima pulizia ed assoluta assenza di odori nei locali spogliatoi, docce, lavabi e w.c.

E' tassativamente vietato immettere acque di scarico nel mare.

ART. 6.3 POSTAZIONE DI SALVATAGGIO E PUBBLICO SOCCORSO

Nelle Spiagge Libere è obbligatorio le postazioni di salvataggio presiedute da un bagnino il servizio di salvataggio sarà garantito dal Comune, verranno ubicate sull'arenile in posizione centrale rispetto al fronte mare per garantire un'adeguata visibilità dello specchio d'acqua di competenza.

Nelle Spiagge Libere, qualora il servizio di salvataggio non sia garantito dal Comune è fatto obbligo l'allestimento di apposito cartello; l'allestimento e la dotazione di pronto soccorso della postazione salvataggio devono rispettare le disposizioni di legge dettate dalle Ordinanze della Capitaneria di Porto.

Nelle Spiagge libere i servizi di salvataggio al mare e soccorso saranno curati dal Comune, anche attraverso affidamento a società operanti nel settore; nelle Spiagge Libere con Servizi tali attività saranno assicurate dai concessionari.

La postazione di salvataggio sarà realizzata con struttura prefabbricata in legno di forma rettangolare e/o quadrata, dotata di scaletta e sedile, con copertura piana realizzata in legno o con tessuto adatto all'ombreggiamento. La postazione sarà infissa nell'arenile esclusivamente mediante paletti. L'altezza massima non dovrà superare i m. 4.00 dal piano dell'arenile, mentre in pianta l'ingombro non dovrà superare m. 1.5 x 1.5, con la possibilità di realizzare all'interno della base un piccolo deposito per le attrezzature di sicurezza.

ART. 6.4 BOX INFO POINT

Manufatto volto all'erogazione di informazioni di qualsiasi tipo a servizio della balneazione e turistiche. La struttura avrà un impianto rettangolare e/o quadrato; per quanto riguarda le componenti strutturali e la copertura, si farà riferimento alle prescrizioni contenute nell'art. 6.1.

L'altezza massima non potrà superare m. 3.50 e l'ingombro in pianta non potrà superare le dimensioni di m. 2.50 x 2.50.

ART. 6.5 BOX DEPOSITO NOLEGGIO BICICLETTE, ROLLEBLADE E PATTINI

Il manufatto sarà realizzato nelle stesse modalità costruttive e con l'impiego dei materiali individuati nell'art. 6.1 NTA; il manufatto avrà forma rettangolare e/o quadrata, l'ingombro in pianta non potrà superare le dimensioni di m. 2.00 x 3.00, e non dovrà superare l'altezza massima consentita dalle presenti norme per i manufatti.

ART. 6.6 PEDANE PER LA PESCA SPORTIVA E PER LA BALNEAZIONE

Il Piano prevede lungo le Spiagge Libere la realizzazione di pedane galleggianti, a servizio della pesca sportiva con canna o come supporto per la balneazione; tali pedane saranno collocate in prossimità e/o nelle immediate vicinanze degli accessi pubblici al demanio e dei relativi percorsi sull'arenile.

Le pedane dovranno essere realizzate con strutture lignee o assimilabili a totale rivestimento di moduli galleggianti il cui sistema costruttivo dovrà essere totalmente prefabbricato, in quanto costituito da un insieme di galleggianti in polietilene di colore chiaro, o in blocchi di cls. di colore chiaro; i galleggianti saranno ancorati al fondale marino con appositi elementi in cemento, la cui posa avverrà senza arrecare danni al fondale o all'arenile ciottoloso e/o roccioso.

Negli elaborati grafici **B1.8 SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE** è individuata l'ubicazione delle pedane galleggianti, che dovranno porsi in continuità con gli accessi pubblici al demanio, perpendicolarmente alla linea di costa e senza invadere la spiaggia libera per non entrare in conflitto con la balneazione libera.

La sezione della pedana non deve superare m. 3.00, e l'altezza massima del piano di calpestio dal livello dell'acqua non deve superare i cm. 40.

Nell'allegato 4 il Piano propone alcune soluzioni esemplificative.

ART. 6.7 STRUTTURE OMBREGGIANTI

Per "struttura ombreggiante" si intende qualsiasi struttura destinata al riparo dall'irraggiamento solare, nelle Spiagge Libere; le strutture ombreggianti devono avere coperture esclusivamente di tipo precario, vale a dire realizzate in incannucciato, pergolato ligneo, teli frangisole e/o tensostruttura; non è ammesso l'uso del PVC.

Tali strutture possono essere indipendenti dal complesso dei manufatti insistenti nella concessione, e quindi finalizzate al solarium, oppure possono essere poste in adiacenza ad un manufatto, ad esempio il chiosco-bar e garantire ombreggiamento all'erogazione del

servizio bar; in tal caso la struttura deve essere totalmente aperta sui lati non adiacenti il manufatto.

Le strutture ombreggianti devono avere copertura piana, salvo che le stesse non siano realizzate mediante tensostruttura o a vela; l'utilizzo di coperture ombreggianti inclinate è consentito soltanto se in aggetto al manufatto adiacente. Non sono ammesse strutture ombreggianti con copertura a pagoda.

Le strutture devono essere realizzate mediante sistemi costruttivi semplici, con strutture leggere e montanti di piccola sezione.

L'altezza delle strutture ombreggianti deve essere compresa tra m. 2.00 e m. 4.00.

Nelle pedane ad uso di solarium è ammesso l'utilizzo di strutture ombreggianti, disposte secondo allineamenti continui e paralleli alla linea di costa. Le colorazioni delle strutture ombreggianti devono essere resistenti all'irraggiamento solare, in colori tenui, in armonia con i manufatti del paesaggio costiero di Morciano di Leuca.

ART. 6.8 CAMMINAMENTI E PEDANE

I camminamenti consistono in elementi rimovibili, poggiati in sito per usi pedonali e per usi anche ciclabili, finalizzati a garantire con facilità e sicurezza, anche a persone con difficoltà motorie, l'accesso ai servizi offerti. I camminamenti devono essere realizzati in legno e appoggiati sull'arenile senza alcun vincolo in modo da non arrecare alcun danno al suolo (cfr. art. 6.1); si rimanda all'art. 4.10 per le caratteristiche del percorso ciclopeditone.

Tutti gli altri camminamenti dovranno essere realizzati con sistema costruttivo prefabbricato (assemblato con giunzioni a secco) in grado di costituire un camminamento liscio e continuo, composto da elementi modulari in legno appoggiati sul suolo con paletti in legno o similare e giunzioni a secco, senza alcun vincolo. Il legno utilizzato nel percorso dovrà essere trattato con prodotti ignifughi, essere levigato e privo di schegge; è ammesso l'uso di legni compositi o lamellari, ed è possibile l'uso di impregnanti, mordensanti e vernici all'acqua per la tinteggiatura degli elementi in legno.

Laddove necessarie per la sicurezza del percorso, anche le balaustre saranno realizzate con elementi in legno o legno composito e/o corda. Gli eventuali giunti metallici e la ferramenta di fissaggio devono essere trattati con prodotti anticorrosivi.

Le pavimentazioni esterne ai manufatti dovranno essere realizzate in legno o legno composito e le pedane dovranno essere sopraelevate dal terreno di almeno cm. 40 sul lato mare.

ART. 6.9 PIATTAFORME PER SOLARIUM

Le piattaforme per solarium sono costituite da sistemi di percorsi e pedane che, opportunamente predisposte e collegate ai percorsi a terra, consentono di rendere fruibile

alla balneazione un tratto di litorale altrimenti di difficile praticabilità.

Sono costituite da impalcati in legno o legno composito su struttura in legno o legno composito o metallo, collegata al suolo mediante opportuni ancoraggi di tipo meccanico e/o incastri che non arrechino danno al suolo.

ART. 6.10 SCIVOLI A MARE

In relazione alle caratteristiche dei siti, si dovrà prevedere la possibilità di dotare di scivoli a mare le Spiagge Libere, per garantire la balneabilità da parte di utenti con ridotte capacità motorie; saranno poggiati al suolo senza provocare danni al terreno e al fondale marino.

ART. 6.11 RECINZIONI E OPERE DI CONTENIMENTO

Al fine di evitare pregiudizio all'uso pubblico del demanio, nonché per favorirne l'accessibilità, all'interno del demanio è vietata la realizzazione di qualsiasi recinzione, così come previsto dal comma 3 dell'art.14 della L.R. 17/2015 e all'art. 8.6 delle NTA del PRC.

Sono esclusi da questo divieto gli interventi finalizzati a prevenire i cedimenti/crolli delle tradizionali opere di contenimento, eseguite in muratura a secco, esistenti all'interno dell'arenile ovvero poste tra i terreni agricoli e l'arenile, e tra il terreno vegetale e l'arenile ciottoloso.

Nella cartografia fornita dalla Regione Puglia non sempre il limite demaniale coincide con le recinzioni a secco che separano l'ambito demaniale dai confinanti terreni agricoli privati; di fatto, tali recinzioni sono spesso vere opere di contenimento del terreno data l'orografia dell'ambito demaniale caratterizzata da un sistema a terrazzamenti, confinano con l'ambito demaniale e il loro precario stato di conservazione e di integrità strutturale potrebbe pregiudicare la sicurezza dell'accessibilità al demanio.

Negli elaborati grafici **B 2. INTERVENTI DI RECUPERO COSTIERO** il Piano individua gli ambiti che necessitano di interventi di recupero per ripristinare l'integrità dei luoghi, lì dove sono in atto fenomeni di degrado delle murature a secco.

In tutto l'ambito demaniale è prescritto il monitoraggio costante e il ripristino delle opere di contenimento, da effettuare a cura del Comune.

Il recupero delle murature esistenti dovrà essere eseguito nel rispetto delle tradizionali tecniche di posa in opera delle murature a secco, senza utilizzo di fondazioni e/o leganti cementizi, nel rispetto della morfologia dei luoghi con particolare riferimento alle altezze e agli spessori, e salvaguardando il deflusso delle acque piovane.

Gli interventi atti a contenere l'erosione di terreni privi di opere di contenimento dovranno essere eseguiti mediante tecniche costruttive in pietrame a secco, o con elementi in legno o legno composito, la cui altezza non dovrà comunque superare il manto vegetale esistente, e dovranno garantire il deflusso delle acque piovane.

ART. 6.12 BARRIERE ARCHITETTONICHE

Come previsto dall'art. 8.8 delle NTA del PRC e dall'Ordinanza balneare in vigore, tutte le strutture balneari devono assicurare la loro piena visitabilità e l'accesso al mare, anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria; in dettaglio, il PCC elenca nei diversi articoli delle NTA gli interventi base necessari all'abbattimento delle barriere architettoniche.

ART. 6.13 VERDE ORNAMENTALE

Nella fascia longitudinale, individuata negli elaborati grafici **B1.8 SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE** e finalizzata al libero transito pedonale e ciclabile, il Comune provvederà alla piantumazione e manutenzione di essenze vegetali nelle Spiagge Libere; le specie vegetali dovranno garantire continuità con il paesaggio della fascia demaniale e di quella circostante, ovvero dei lotti privati posti a ridosso della dividente demaniale.

Saranno privilegiate specie in grado di attecchire e resistere ad agenti atmosferici e marini; le specie ammesse sono le specie tipiche della macchia mediterranea bassa, oltre a lentisco (*pistacia lentiscus*), rosmarino (*rosmarinus officinalis*), oleandro (*nerium oleander*), fillirea (*phillyrea*), ligustro (*ligustrum vulgare*) etc.

ART. 6.14 CARTELLI E MANUFATTI PUBBLICITARI

Il presente articolo disciplina l'apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari all'interno delle aree demaniali e delle aree annesse, al fine di garantire omogeneità di forme e materiali, espliciti negli Abachi progettuali delle presenti NTA.

Nell'ambito di una valorizzazione della fruizione costiera integrata con il paesaggio, per il sistema della cartellonistica e dei manufatti pubblicitari il Piano prevede - entro 2 anni dall'entrata in vigore - che il Comune provveda alla redazione di un Piano della Segnaletica dettagliato e in coerenza alle presenti norme, al fine di sviluppare un adeguato progetto grafico della cartellonistica (scelta dei font, colorazioni, pittogrammi, loghi, categorie) che comprenda la comunicazione dei servizi alla balneazione (sia nelle aree in concessione che nelle spiagge libere), le emergenze, le centralità ambientali e architettoniche, gli itinerari della mobilità dolce etc.

Le disposizioni seguenti hanno validità sino all'entrata in vigore del Piano della Segnaletica.

La collocazione e la dimensione della segnaletica non dovranno pregiudicare la libera visuale del mare, e dovranno armonizzarsi con il contesto paesaggistico del litorale di Morciano di Leuca.

In linea di principio generale, il PCC vuole vietare l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari non riguardanti il demanio lungo il lato mare della litoranea Gallipoli-Leuca (SP 91), e osserva le disposizioni dell'Ordinanza balneare della Regione Puglia del 23 aprile

2013; in dettaglio, dalla litoranea alla linea di costa e' vietata l'apposizione di cartelli striscioni e/o manufatti pubblicitari di qualsiasi materiale e genere, in quanto elementi che pregiudicano la vista del mare, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.

La cartellonistica dovrà essere rispondente alle disposizioni contenute nella ordinanza balneare vigente, deve essere redatta anche nella lingua inglese, francese e tedesca.

La cartellonistica è suddivisa nelle seguenti categorie:

- A) indicazione di percorsi, accessi pubblici al demanio, accessi pubblici alla battigia;
- B) indicazione di spiagge libere, servizi alla balneazione, indicazione dell'ordinanza balneare e della norma etica, indicazione dei parcheggi;
- C) informazioni di sicurezza;
- D) cartelli informativi in genere.

CATEGORIA A: A1 accessi pubblici al demanio, A2 Percorsi.

A1 - accessi pubblici al demanio

A monte del demanio e lungo la litoranea Gallipoli-Leuca (SP 91), la cartellonistica di segnalazione degli accessi pubblici e dei percorsi deve essere posta in prossimità di ogni accesso, a valle e a monte del litorale; la proiezione a terra del cartello non deve invadere la carreggiata stradale e dev'essere montata su supporti verticali con altezza massima fuori terra non superiore a m. 2.50. Il cartello sarà montato a bandiera e avrà forma rettangolare, rastremato a freccia lungo il lato a sbalzo.

Nel demanio, lungo i percorsi la cartellonistica indicante i punti di risalita degli accessi pubblici sarà posta a valle dell'accesso, senza ostruire il libero transito del percorso pubblico e non dovrà avere un supporto fuori terra di altezza superiore a m. 1.20.

Il segnale è composto dai seguenti componenti: fondazione, montante verticale e cartello/i.

Segnale a monte

La fondazione sarà realizzata mediante plinto in c.a. proporzionato alla struttura da sostenere e con estradosso sottoposto di almeno 30 cm rispetto alla quota campagna; sulla fondazione deve essere apposto un tubolare in acciaio (spessore mm. 3), con diametro adatto ad ospitare un montante del diametro massimo di cm. 10.

Il montante verticale sarà costituito da un palo in castagno accuratamente tornito del diametro di cm. 10, rastremato nella parte inferiore per essere inserito nel tubolare di acciaio. Il palo sarà trattato con impregnanti protettivi naturali e avrà la parte a contatto con il terreno catramata per almeno cm. 60, oltre a un'estensione protettiva per cm. 10 nella parte fuori terra. Il montante sarà ancorato al terreno previo scavo di adeguata profondità, e successivo riempimento di terreno e materiale litoide reperito in loco, accuratamente pressato per garantire stabilità al palo.

La porzione superiore del palo sarà tagliata trasversalmente a 45° e protetta da una piastra di rame; al fine di ospitare i cartelli segnaletici, il palo sarà dotato nella porzione superiore di una scanalatura in alluminio.

Il cartello sarà in materiale ligneo di spessore massimo pari a cm. 3, con indicazione bifacciale del testo realizzato su fondo bianco, e sarà montato a bandiera. La dimensione massima del cartello, di forma rettangolare o rastremato a freccia lungo il lato esterno a sbalzo, avrà lunghezza massima di cm. 55 e altezza pari a cm. 15.

I legnami da impiegare dovranno rispettare le prescrizioni di legge e le norme UNI vigenti, dovranno essere di prima scelta e non presentare difetti, avere struttura e fibra compatta e resistente, priva di ogni spaccatura.

La segnaletica riguardante gli accessi pubblici al demanio è a carico del Comune;

Per materiali, grafica e layout la segnaletica dovrà avere caratteri di totale omogeneità, al fine di ottimizzarne gli effetti e di tutelarne la percezione visiva, in armonia con il paesaggio.

Segnale a valle

Valgono le stesse prescrizioni della cartellonistica a monte, fatta eccezione per:

- altezza massima fuori terra del montante ligneo pari a m. 1.20;
- dimensione del cartello, con lunghezza massima pari a cm. 48 e altezza pari a cm. 15.

A2 - PERCORSI

La cartellonistica per la segnalazione dei percorsi pedonali e ciclabili avrà funzione di segnavia e sarà collocata lungo i percorsi, posta lungo i lati esterni senza occupare la sezione dello stesso e realizzata con materiali lignei o compositi.

Il sistema è finalizzato ad indicare la continuità del percorso: sarà composto da picchetti in legno di castagno di diametro massimo pari a cm. 10, altezza complessiva pari a m. 1.20, con parte inferiore catramata e interrata per cm. 30 - 40; l'altezza complessiva fuori terra non potrà superare cm. 90.

Il picchetto sarà infisso e ancorato al terreno, previo lo scavo necessario a garantire al picchetto adeguata stabilità, e con successivo riempimento di terreno e materiale litoide, reperito in loco e accuratamente pressato.

La cartellonistica applicata al picchetto sarà costituita da cartelli in materiale ligneo o composito, aventi lunghezza massima pari a cm. 25 (anche nella versione a freccia), e altezza cm. 15, oppure mediante placchette di dimensione massima cm. 10 x 10 e con spessore massimo pari a cm. 2. Tale segnaletica è finalizzata a indicare le direzioni di percorrenza, le mete di arrivo e le distanze.

I legnami da impiegare dovranno rispettare le prescrizioni di legge e le norme UNI vigenti, dovranno essere di prima scelta e non presentare difetti, avere struttura e fibra compatta e resistente, priva di ogni spaccatura.

Il fondo dei testi dovrà essere sempre bianco; se applicato a bandiera, il cartello potrà essere bifacciale.

Questa segnaletica è a carico del Comune.

Categoria B: B1 spiagge libere, B2 parcheggi.

B1 - SPIAGGE LIBERE

La cartellonistica per la segnalazione delle spiagge libere deve esser posta nelle immediate vicinanze degli accessi pubblici alla spiaggia libera, e negli intervalli tra gli accessi pubblici.

La cartellonistica deve essere montata su supporti verticali che non superano l'altezza massima fuori terra di m. 2.00.

Il segnale è composto dai seguenti componenti: fondazione, montante verticale e cartello/i.

La fondazione sarà realizzata mediante plinto in c.a. proporzionato alla struttura da sostenere e con estradosso sottoposto di almeno 30 cm rispetto alla quota campagna; sulla fondazione deve essere apposto un tubolare in acciaio (spessore mm. 3), con diametro adatto ad ospitare un montante del diametro massimo di cm. 10.

Il montante verticale sarà costituito da un palo in castagno accuratamente tornito del diametro di cm. 10, rastremato nella parte inferiore per essere inserito nel tubolare di acciaio. Il palo sarà trattato con impregnanti protettivi naturali ed avrà la parte a contatto con il terreno catramata per almeno cm. 60, oltre a un'estensione protettiva per cm. 10 nella parte fuori terra. Il montante sarà ancorato al terreno previo scavo di adeguata profondità, e successivo riempimento di terreno e materiale litoide reperito in loco, accuratamente pressato per garantire stabilità al palo.

La porzione superiore del palo sarà tagliata trasversalmente a 45° e protetta da una piastra di rame; al fine di ospitare i cartelli segnaletici, il palo sarà dotato nella porzione superiore di una scanalatura in alluminio.

Il palo sarà caratterizzato da uno o due cartelli costituiti da materiali lignei dello spessore massimo di cm. 3, eventualmente bifacciali e montati a bandiera. Il testo dei cartelli dovrà essere redatto su fondo bianco.

Come previsto dall'Ordinanza balneare della Regione Puglia del 23.04.2013, un cartello di dimensione pari a cm. 59,4 x 42 (formato A2) deve indicare la Spiaggia Libera.

La localizzazione di servizi igienici sarà adeguatamente segnalata con cartello di dimensioni pari a cm. 48 x 15. I servizi igienici per persone diversamente abili devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale, ben visibile al fine di

consentire la loro immediata identificazione (art. 4 capo B Ordinanza balneare della Regione Puglia del 23 aprile 2013).

I legnami da impiegare dovranno rispettare le prescrizioni di legge e le norme UNI vigenti, dovranno essere di prima scelta e non presentare difetti, avere struttura e fibra compatta e resistente, priva di ogni spaccatura.

Questa segnaletica è a carico del Comune.

B2 - PARCHEGGI

La cartellonistica per la segnaletica dei parcheggi deve essere posta a monte del litorale nelle vicinanze dell'ingresso all'area a parcheggio, e la proiezione a terra del cartello non deve invadere la carreggiata. Il cartello delle dimensioni A2 (cm. 59. x 42) sarà montato su montante verticale senza superare l'altezza massima fuori terra di m. 2.50.

La segnaletica è composta dai seguenti componenti: fondazione, montante verticale e cartello.

La fondazione sarà realizzata mediante plinto in c.a. proporzionato alla struttura da sostenere e con estradosso sottoposto di almeno 30 cm rispetto alla quota campagna; sulla fondazione deve essere apposto un tubolare in acciaio (spessore mm. 3), con diametro adatto ad ospitare un montante del diametro massimo di cm. 10.

Il montante verticale sarà costituito da un palo in castagno accuratamente tornito del diametro di cm. 10, rastremato nella parte inferiore per essere inserito nel tubolare di acciaio. Il palo sarà trattato con impregnanti protettivi naturali ed avrà la parte a contatto con il terreno catramata per almeno cm. 60, oltre a un'estensione protettiva per cm. 10 nella parte fuori terra. Il montante sarà ancorato al terreno previo scavo di adeguata profondità, e successivo riempimento di terreno e materiale litoide reperito in loco, accuratamente pressato per garantire stabilità al palo.

La porzione superiore del palo sarà tagliata trasversalmente a 45° e protetta da una piastra di rame; al fine di ospitare i cartelli segnaletici, il palo sarà dotato nella porzione superiore di una scanalatura in alluminio.

Il cartello bifacciale sarà costituito da pannello in legno ancorato alla canalina, con dimensioni pari a cm. 59.4 x 42 (formato A2).

Eventuali cartelli a bandiera per indicare la direzione per il parcheggio e/o la sua localizzazione potranno essere posti anche nei montanti della categoria A1.

CATEGORIA C: C1 INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

C1 - SICUREZZA

Qualora non possa essere garantito il servizio di salvamento nelle Spiagge Libere, il Comune deve predisporre adeguato cartello ligneo, da posizionare sulle spiagge in luoghi

ben visibili, recante la seguente dicitura: “ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO”; il cartello avrà spessore massimo di 3 cm., sarà in formato A2 (cm. 59.4 x 42) e verrà redatto anche in lingua inglese, francese e tedesca.

Il cartello dovrà essere collocato su montante come prescritto per la categoria B1.

CATEGORIA D: D1 CARTELLI INFORMATIVI

D1 - INFORMAZIONI UTILI

Qualsiasi cartello a carattere informativo di qualsiasi genere (indicanti ad esempio info point, servizi alla balneazione, raccolta di rifiuti, informazioni su una fruizione sostenibile della costa, informazioni sulle buone prassi etc.) dovrà essere installato secondo le modalità indicate nei precedenti articoli e rispettare i limiti dimensionali e tipologici, nonché i materiali e il numero massimo di cartelli previsto dalle suddette categorie.

ART. 7 NORME TRANSITORIE

ART. 7.1 TRASLAZIONE DELLE CONCESSIONI PER STABILIMENTI BALNEARI NON RINNOVABILI

Ai sensi dell’art. 14 comma 8 e 9 della L.R. 17/2015 il presente articolo disciplina la variazione e la traslazione dei titoli concessori che, già assentiti alla data di entrata in vigore del presente Piano, sono con questo in contrasto e quindi non più rinnovabili al loro scadere.

Ciò è da intendere con particolare riferimento alle coerenze da stabilire tra concessioni esistenti e i seguenti parametri individuati dal Piano:

- la localizzazione delle Spiagge Libere in prossimità dei centri abitati;
- l’individuazione delle aree con divieto assoluto di concessione, previste dall’art. 5.2 delle NTA del PRC;
- la tipizzazione delle aree di interesse turistico-ricreativo, così come individuate nell’art. 4.2 delle presenti NTA.

Il PCC non individua all’interno del demanio, apposite aree nelle quali consentire la variazione o la traslazione dei titoli concessori non rinnovabili.

ART. 7.2 VARIAZIONE DELLE CONCESSIONI A CARATTERE COMMERCIALE NON RINNOVABILI

Ai sensi dell’art. 14 comma 16 della L.R. 17/2015 il presente articolo riguarda la disciplina dei titoli concessori di tipo commerciale che, già assentiti alla data di entrata in vigore del presente Piano, sono con questo in contrasto e comunque non più rinnovabili al loro scadere.

Le concessioni commerciali attualmente localizzate in aree che il presente Piano non destina più ad aree concedibili non potranno essere traslate, dal momento che il Piano non individua altre aree concedibili a carattere commerciale.

ART. 7.3 TRASFORMAZIONE DI MANUFATTI ESISTENTI

Il presente articolo disciplina le modalità di trasformazione dei manufatti di “tipo stabile” e/o di difficile rimozione preesistenti all’entrata in vigore del presente Piano ed insistenti nell’ambito demaniale, ad esclusione delle sole pertinenze demaniali ai sensi dell’art. 11 delle NTA del PRC.

I manufatti di tipo stabile comprendenti qualsiasi tipo di struttura e opera laterocementizia, quali:

- strutture di fondazione;
- murature di contenimento;
- solai interpiano e terminali;
- scale in cemento armato;
- strade asfaltate e sentieri in battuto di cemento;
- piazzole di calcestruzzo;

individuati negli elaborati grafici **B 3.2 INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI DIFFICILE RIMOZIONE DA ADEGUARE O TRASFORMARE IN OPERE DI FACILE RIMOZIONE** dovranno essere trasformati mediante l’impiego di strutture precarie, così come definite nell’art. 6.1. Le trasformazioni dovranno avvenire senza alterare la morfologia del litorale e, lì dove ne hanno trasformato l’orografia, consentire il ripristino dei luoghi *ante operam*.

Qualsiasi pedana ancorata al litorale roccioso con opere in calcestruzzo dovrà essere modificata mediante rimozione del calcestruzzo e realizzazione di nuova fondazione da realizzarsi ad incastro e senza provocare danni agli scogli ed alla costa.

L’adeguamento dei manufatti preesistenti alle prescrizioni del PCC deve avvenire entro il termine massimo di anni due dalla data di approvazione del PCC, ad eccezione delle singole fattispecie diversamente normate.

ART. 7.4 TRASFORMAZIONE DI ACCESSI PRIVATI IN PUBBLICI

Il presente articolo disciplina le aree dell’ambito demaniale costiero facenti parte del sistema delle infrastrutture pubbliche, ed è finalizzato al miglioramento dei servizi e dell’offerta turistico – balneare; in particolare si riferisce alle connessioni con l’accesso al demanio, in linea di massima perpendicolari alla costa.

Negli elaborati grafici **B 3.4 INDIVIDUAZIONE DEGLI ACCESSI DA RENDERE PUBBLICI** sono individuati tutti i percorsi che consentono l’accesso al demanio; tali percorsi sono di proprietà privata, ma la loro fruizione è da tempo già pubblica, essendo aperti e accessibili. Al fine di garantire la massima fruibilità pubblica al demanio, della L.R. 17/2015 e dell’art. 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRC (che prescrivono intervalli non superiori a m.

150 tra gli accessi pubblici al mare), il Comune provvederà ad espropriare tutte le aree indicate come "accessi pubblici al demanio": ovvero tramite procedura di esproprio il Comune garantirà la realizzazione e/o trasformazione degli accessi da privati a pubblici, entro 2 anni dall'approvazione del Piano.

Tali percorsi dovranno essere attrezzati e mantenuti in efficienza; inoltre, laddove le caratteristiche del sito lo consentano, dovranno devono essere liberi da qualsiasi impedimento che ne limiti la fruizione ai soggetti con limitate capacità motorie.

ART. 7.5 REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI

L'art. 14 della L. R. 17/2015 comma 12 prevede CHE IL COMUNE INDIVIDUI NEL PIANO COMUNALE le aree destinate a parcheggio. Il PCC prevede come linea di indirizzo di ubicare le aree per sosta di automobili in alcune zone extrademaniali di proprietà privata site ad est della SP 91, e quindi sul lato opposto al mare, indicate negli elaborati grafici **B1.8 SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE**.

L'Amministrazione Comunale avrà facoltà di acquisire tali aree sottoponendole a procedimento espropriativo, o potrà stipulare apposite convenzioni con i proprietari.

ART 7.6 VERDE PUBBLICO

Ampliamenti delle aree a verde pubblico sono proposti in sede di PCC in alcune zone incolte e di ridotta estensione di proprietà privata, comprese tra la dividente demaniale e la SP 291; l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di acquisire tali aree sottoponendole a procedimento espropriativo, o potrà stipulare apposite convenzioni con i proprietari.

ART. 8 VALENZA TURISTICA E DETERMINAZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI

Il Comma 11 dell'art.14 della L.R. 16/2015 stabilisce che il PCC provvede alla classificazione della Valenza Turistica su tutto il territorio costiero regionale, ai sensi della Legge 27.12.2006 n. 296.

Al riguardo si fa presente che in sede di PRC la Regione non ha classificato le aree, pertinenze e specchi acquei nelle previste categorie A - alta valenza turistica, e B - normale valenza turistica; pertanto, ai sensi dell'art. 1 comma 251 della Legge Finanziaria 2007, la categoria di riferimento nel territorio regionale risulta essere quella B, la sola rilevante ai fini della determinazione degli oneri concessori.

Le Norme Tecniche di Attuazione del PRC stabiliscono che in sede di redazione di PCC i Comuni provvedono all'accertamento dei requisiti relativi all'alta e normale valenza turistica. Le caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche del litorale costiero di Morciano di Leuca, lo sviluppo turistico nonché l'ubicazione e l'accessibilità degli esercizi e

servizi di spiaggia (esistenti e di previsione), consentono di confermare la categoria B - normale valenza turistica, senza prevedere la modifica in A - alta valenza turistica.

Nelle more dell'emanazione di detto provvedimento, la categoria di riferimento per il litorale di Morciano di Leuca è quindi la B.

ART. 9 ITER DI APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DELLE COSTE (come normato dalla LR Puglia 17/2015)

A seguito dell'approvazione del Piano Regionale delle Coste della Puglia, L. 17/2015 l'art.4 stabilisce le procedure e l'iter approvativo dei PCC.

ART. 10 DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONCESSORIO

ART. 10.1 REVOCA E DECADENZA DEL TITOLO CONCESSORIO

Per la revoca, decadenza e sospensione della concessione si fa riferimento all'Art. 10 della L.R. n. 17/2015 o da successivi aggiornamenti normativi.

La concedente Amministrazione Comunale di Morciano di Leuca avrà sempre facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla concessione nei casi previsti dagli articoli 42 e 47 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

ART. 10.2 PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI

La pubblicazione del presente Piano Comunale delle Coste nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia costituisce ragione di pubblico interesse che giustifica la revoca, ai sensi dell'art. 42 del Codice della Navigazione, delle concessioni, qualora esistenti, in contrasto con le previsioni contenute nel presente Piano.

Possono essere rilasciate concessioni demaniali marittime per le finalità turistico ricreative esclusivamente nelle aree individuate dal presente e per gli usi e destinazioni ivi stabiliti. Le aree individuate devono essere assentite attraverso il ricorso a procedimenti concorsuali, caratterizzati da adeguata pubblicità preventiva e ispirati ai principi di trasparenza e non discriminazione, che dovranno verificare i requisiti soggettivi dei candidati, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione delle istanze e stabilire l'aggiudicazione a favore dell'offerente che abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione comunale.

Sono escluse dalle procedure concorsuali le eventuali aree che l'Amministrazione si riserva di gestire ai sensi degli articoli 112 e 113 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché quelle da

assegnare alle O.N.L.U.S. o ad Associazioni di volontariato, regolarmente iscritte nel registro tenuto presso la Presidenza della Giunta Regionale, che abbiano finalità socio-assistenziali ed in particolare che siano volte all'assistenza dell'infanzia, degli anziani e dei disabili.

ART. 10.3 REGIME AUTORIZZATIVO

L'installazione dei manufatti e la realizzazione delle opere in genere è concessa dal Comune di Morciano di Leuca previa richiesta di autorizzazione redatta in carta resa legale e firmata dal richiedente (o da un suo rappresentante autorizzato) e dal progettista.

Le richieste di autorizzazione, prodotte secondo procedura SID, dovranno essere corredate dei seguenti elaborati tecnici, debitamente vidimati da un libero professionista abilitato e controfirmati dal richiedente ed essere prodotti in triplice copia, e dovranno contenere:

a) Relazione tecnica contenente la descrizione dettagliata del tipo di intervento proposto con individuazione delle caratteristiche strutturali dei manufatti da installare, con chiare indicazioni circa le modalità di alimentazione di acqua potabile ed il fabbisogno giornaliero; il sistema di smaltimento e il sistema di trattamento delle acque reflue; il sistema di smaltimento quotidiano delle immondizie; il sistema di alimentazione e distribuzione dell'energia elettrica; la descrizione dettagliata dei tipi di manufatti da installare con indicazione dei materiali e dei colori da impiegare nelle finiture; le disposizioni adottate per la manutenzione e conservazione e implementazione del patrimonio vegetale, per la presenza di sorgenti e polle e per la pulizia dell'area interessata dall'intervento.

b) Calcoli statici o dichiarazione di un professionista abilitato inerenti l'idoneità statica dei diversi manufatti;

c) Cartografia di inquadramento urbanistico, con stralcio dello strumento urbanistico nella quale si evidenzia con chiarezza la zona interessata;

d) Planimetria catastale della zona in scala 1:2000 riportante la delimitazione dell'area d'intervento evidenziando le misure della stessa e le distanze dal confine demaniale, dalla battigia e da altri punti fissi;

e) Planimetria quotata dell'area in scala 1:200 indicante, con idonee legende:

- ubicazione dei manufatti (quali ad esempio: chiosco bar, deposito, spogliatoi, docce, w.c., torretta bagnino, pedane e passerelle disabili, ecc.);

- ubicazione dei servizi tecnologici quali eventuale rete fognaria, idrica, elettrica con indicazione dello sviluppo lineare, dei diametri e i materiali delle tubazioni e posizionamento esatto del recapito finale;

- la superficie complessiva (espressa in metri quadri) in area demaniale delle aree allestite e nelle quali si effettuano servizi, e delle aree non allestite e libere da ogni attrezzatura;

- le superfici in metri quadri delle aree scoperte e quelle occupate da manufatti, e la tabella comparativa delle relative percentuali rispetto a quanto normato dalle presenti NTA;

f) Progetto dei manufatti da realizzare in scala 1:50 riportante pianta, sezioni e prospetti;

g) Particolari costruttivi degli elementi principali dei manufatti da installare, in scala 1:20, con indicazione dei materiali e delle soluzioni cromatiche;

h) Documentazione fotografica (formato minimo cm. 10 x 15) dell'area d'intervento;

i) Simulazione fotografica e *rendering* del progetto nel sito richiesto e con più vedute, da cui si possa evincere l'inserimento nel paesaggio e l'impatto ambientale delle opere proposte.

Le richieste di autorizzazione dovranno inoltre essere corredate da schede esplicative sull'eco-compatibilità delle strutture balneari proposte, che dovranno essere dotate di attrezzature in grado di perseguire il risparmio e il recupero delle risorse idriche, il risparmio delle risorse energetiche e l'integrazione di fonti alternative (pannelli solari e pannelli fotovoltaici). L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere particolari costruttivi e decorativi in maggior scala, nonché ulteriori disegni, fotografie e plastici che si ritengano necessari per l'esame delle opere progettate.

Valgono per l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione i termini ed i modi fissati dal vigente Regolamento Edilizio Comunale; alla domanda devono essere allegati anche la certificazione antimafia e la documentazione idonea a dimostrare l'assenza di sentenza di condanna penale passata in giudicato per reati non colposi e di provvedimenti definitivi di misure di prevenzione.

L'avvio del procedimento è subordinato al pagamento del contributo per spese di istruttoria, determinato ai sensi del Disciplinare approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 1997, n. 9074, attuativo della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale).

Il rilascio dell'autorizzazione è vincolato all'ottenimento di:

- autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 22.01.2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); in ogni caso dovranno essere garantite le modalità d'uso compatibili con la salvaguardia delle qualità ambientali degli ambiti ove si inseriscono gli interventi;

- autorizzazioni di altri Enti competenti nel caso di presenza di altri vincoli demaniali, archeologici, storici, monumentali, idrogeologici etc.

L'inizio dell'installazione dei manufatti dovrà essere denunciata dal titolare della concessione e la corretta ubicazione degli stessi dovrà essere constatata mediante sopralluogo da parte di un funzionario (incaricato dal Responsabile Ufficio Tecnico Comunale) che ne farà menzione in apposito verbale. Al fine di accedere a provvidenze pubbliche il concessionario può chiedere, con motivata istanza, il rinnovo anticipato del titolo concessorio.

ART. 10.4 PERIODO DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

La gestione delle strutture connesse alle attività turistiche ricadenti su aree demaniali regolarmente concesse è consentita per l'intero anno, al fine di svolgere attività collaterali alla balneazione, con facoltà di mantenere le opere assentite, ancorché precarie, qualora, prima della scadenza della concessione, sia stata prodotta regolare istanza di rinnovo e, comunque, sino alle relative determinazioni dell'autorità competente.

Secondo quanto normato dall'Ordinanza Balneare regione Puglia vigente per l'anno in corso, la stagione balneare dura l'intero anno solare per l'esercizio delle attività commerciali, di quelle accessorie e delle strutture per attività turistico-ricreative.

ART. 10.5 CONCORSO DI DOMANDE

Nel caso di più domande riguardanti la stessa area, in tutto o in parte, viene effettuata, in via combinata e ponderale in relazione alla tipicità delle aree medesime, la comparazione valutando in particolare le caratteristiche del progetto in ordine alla tutela del paesaggio e dell'ambiente, all'utilizzo di materiali e tecnologie eco - compatibili e di facile rimozione, all'incremento del livello occupazionale. In caso di parità, si procede a licitazione privata tra i concorrenti.

ART. 10.6 SUBINGRESSO

Come disciplinato dall'art. 11 LR 17/15, l'autorizzazione all'affidamento di cui all'articolo 45 bis del Codice della Navigazione è rilasciata, previa verifica dei requisiti richiesti:

- a) per le attività secondarie di bar, di ristorazione, di pulizia e salvamento;
- b) per l'intera attività oggetto della concessione, limitatamente a un'unica stagione balneare e per una volta soltanto nell'ambito della durata ordinaria della concessione.

L'autorizzazione al sub-ingresso di cui all'articolo 46 del Codice della Navigazione è rilasciata, previa verifica dei requisiti a norma di legge (la certificazione antimafia e la documentazione idonea a dimostrare l'assenza di sentenza di condanna penale passata in giudicato per reati non colposi e di provvedimenti definitivi di misure di prevenzione) e di quelli di idoneità tecnica ed economica, limitatamente a una sola volta in relazione all'area concessa, per ogni arco temporale di anni sei.

Sono fatti salvi il caso di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del codice della navigazione e di trasferimento della concessione tra coniugi e parenti fino al 2° grado.

ART. 10.7 TARIFFE DA APPLICARE ALL'UTENZA

Le tariffe praticate all'utenza per la prestazione dei principali tipici servizi essenziali (ombrelloni, lettini, sdraio in sede propria o da noleggiare e similari) dovranno essere regolamentate in ragione della qualità dell'offerta ed in relazione alla naturale vocazione turistica dei siti. Dovrà pertanto fissarsi un tariffario dei prezzi massimi da praticare al

pubblico che potrà essere esteso alle attività commerciali tenendo conto dei listini fissati dalla Camera di Commercio di Lecce. Detto tariffario dovrà essere approvato, con delibera della Giunta su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, per ambiti territoriali di norma provinciali così come definiti dalla legge regionale 13 ottobre 2003 n. 10.

Il tariffario dovrà essere adottato da tutti i concessionari. L'accertata violazione alle disposizioni del tariffario sarà considerata a tutti gli effetti causa di decadenza di cui alla lettera f dell'art. 47 del Codice della Navigazione.

ART. 10.8 VIGILANZA

Nell'ambito delle funzioni conferite l'attività di polizia amministrativa, di vigilanza, nonché il controllo e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative sono esercitate dal Comune di Morciano di Leuca.